

## XLII SEDUTA

MARTEDI' 4 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE

### INDICE

Commemorazione dell'ex consigliere Alfredo Corrias:

PRESIDENTE ..... 1379

Comunicazione del Presidente ..... 1376

Disegni di legge (Annunzio di presentazione) .. 1376

Elezione dei tre delegati regionali partecipanti all'elezione del Presidente della Repubblica:

(Votazione segreta) ..... 1404

(Risultato della votazione) ..... 1404

Interpellanze (Annunzio) ..... 1377

Interrogazioni (Annunzio) ..... 1376

L.R. 29/3/84: "Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna" (CXCI), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

(Votazione segreta) ..... 1403

(Risultato della votazione) ..... 1403

L.R. 23/4/85: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impiegato nella campagna antincendi" (CXCVI), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

(Votazione segreta) ..... 1403

(Risultato della votazione) ..... 1404

L.R. 28/3/85: "Modifiche e integrazioni alla

L.R. 23/10/78, n. 62, e determinazione della misura delle indennità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vicepresidenti, e ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (CXCIV), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

(Votazione segreta) ..... 1403

(Risultato della votazione) ..... 1403

L.R. 28/3/85: "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della L.R. 19/11/82, n. 42" (CXCIV), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

(Votazione segreta) ..... 1403

(Risultato della votazione) ..... 1403

Leggi regionali (Annunzio di rinvio) ..... 1376

Mozione (Annunzio) ..... 1378

Proposte di legge (Annunzio di presentazione) . 1376

Risposte scritte a interrogazioni ..... 1376

Sull'ordine del giorno:

PRESIDENTE ..... 1378

PUBUSA ..... 1378

Sul processo verbale ..... 1405

*La seduta è aperta alle ore 10.*

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

MERELLA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 marzo 1985, che è approvato.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 7 gennaio 1977 numero 1, ha informato questa Presidenza di aver designato l'Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica Luigi Cogodi a sostituirlo nel periodo di assenza dal 19 al 26 maggio 1985.

**Rinvio di leggi regionali.**

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio le leggi regionali 28 marzo '85: "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, numero 42", il 3 maggio 1985; la legge regionale 28 marzo 1985: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, numero 62, e determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, ai Vicepresidenti ed ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali", il 3 maggio 1985; la legge regionale 23 aprile '85: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi", il 9 maggio '85; la legge regionale 23 aprile '85: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1° agosto '75, numero 33", il 24 maggio '85.

**Annunzio di presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge.

**MERELLA, Segretario:**

"Fondi per l'edilizia abitativa". (104)

"Integrazioni alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, per la collocazione nel ruolo speciale provvisorio del personale degli enti depubblicizza-

ti trasferiti alla Regione Sarda con il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92". (107)

**Annunzio di presentazione di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge pervenute alla Presidenza.

**MERELLA, Segretario:**

*Dai consiglieri Morittu - Aresti - Falchi - Mar-  
racini - Meloni - Planetta - Piretta - Sanna Carlo:*

"Sullo stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda regionale sarda trasporti". (105)

*Dai consiglieri Cossu - Oggiano - Pili - Casu-  
la - Fadda Fausto - Mannoni - Mereu Salvatoran-  
gelo - Rais:*

"Istituzione della commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna". (106)

**Risposta scritta ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

Becciu e più "Sul contributo regionale per la copertura della differenza tariffaria dei canoni dell'acqua potabile per aziende ex Etfas della Nurra di Sassari ed Alghero"; (126)

Porcu e più "Sulla classificazione provvisoria delle Aziende alberghiere". (128)

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**MERELLA, Segretario:**

"Interrogazione Lai - Serri - Moi - Orrù sulla revoca delle assunzioni di sei operai generici (braccianti agricoli) da parte del Comune di Cuglieri". (141)

"Interrogazione Mannoni sulla modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giun-

ta regionale n. 110 del 10 dicembre 1984". (142)

"Interrogazione Mannoni sul blocco del trasporto delle fibre tessili da parte delle navi traghetto delle FF.SS.". (143)

"Interrogazione Becciu, con richiesta di risposta scritta, sulla erogazione di contributi per l'elettificazione di zone rurali site nel Comune di Portoscuso". (144)

"Interrogazione Onida - Tamponi - Becciu - Serra Pintus - Fadda Paolo, con richiesta di risposta scritta, sui bandi di concorso per l'assunzione di archivisti e dattilografi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale (B.U.R. n. 15 del 1985)". (145)

"Interrogazione Cossu - Rais - Fadda Fausto - Pili - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Oggiano - Casula sulla repressione in atto in Iran contro gli appartenenti alla fede Baha'I". (146)

"Interrogazione Mereu Salvatorangelo sulla figura apicale amministrativa nella pianta organica della U.S.L. n. 18". (147)

"Interrogazione Falchi - Morittu - Planetta - Sanna Carlo, con richiesta di risposta scritta, sui problemi di funzionalità dell'Ospedale "Santa Barbara" di Iglesias". (148)

"Interrogazione Ruggeri - Orrù - Atzori Villio - Pubusa - Serri sulla cessazione dell'attività e sul licenziamento dei dipendenti della fabbrica "Laterizi Picci" di Quartu S. Elena". (149)

"Interrogazione Serra Pintus - Loretto - Floris - Tidu - Atzeni - Fadda Paolo sui corsi di formazione professionale della Regione autonoma sarda rivolti alla qualificazione di personale per i servizi sociali e socio-assistenziali". (150)

"Interrogazione Fadda Paolo - Onida - Rojch - Montresori sulla grave situazione degli assistiti dell'ex Enali". (151)

"Interrogazione Barranu - Moi - Dadea su presunte irregolarità nelle assunzioni dell'ESAF in Ogliastra". (152)

"Interrogazione Atzori Villio - Orrù - Uras - Porcu sull'arbitraria applicazione degli interessi nel pagamento dei contributi unificati 1983". (153)

"Interrogazione Porcu - Canalis - Ruggeri - Uras - Dadea - Ladu Leonardo sulla preparazione delle fasce nei perimetri forestali". (154)

"Interrogazione Tamponi, con richiesta di risposta scritta, sulla installazione di un ripetitore

della rete TV 3 per la zona Alghero-Olmedo". (155)

"Interrogazione Oppi, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata applicazione del nuovo regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 1976 recante "Norme per l'artigianato sardo". (156)

"Interrogazione Tamponi sulla destinazione di una seconda nave sulla linea marittima Genova-Olbia". (157)

"Interrogazione Moi - Barranu - Dadea - Uras - Canalis - Ruggeri sulla chiusura delle grotte del Bue Marino di Cala Gonone". (158)

"Interrogazione Floris, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione dei lavoratori precari della sanità". (159)

"Interrogazione Oggiano, con richiesta di risposta scritta, sulla grave siccità primaverile sul territorio della Comunità Montana n. 5 "Riviera di Gallura". (160)

#### Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### MERELLA, Segretario:

"Interpellanza Carta sul corso di formazione professionale per odontotecnico organizzato dall'I.C.A.R.". (92)

"Interpellanza Mannoni sulle iniziative dell'Assessore "tecnico" dell'Industria nei confronti dell'A.L.A.S. e del Consorzio della lana sarda". (93)

"Interpellanza Orrù - Barranu - Atzori Villio - Cuccu - Uras sul grave rischio di collisione con velivoli militari corso dall'aereo civile in servizio sulla rotta Roma-Cagliari". (94)

"Interpellanza Moretti sull'insediamento Socimi a Chilivani". (95)

"Interpellanza Fadda Fausto sull'apertura del Villaggio ex Enal "La Plata" in località Platamona comune di Sorso". (96)

"Interpellanza Orrù - Cuccu - Dadea - Lai - Moi - Lorelli sulle condizioni di preoccupante precarietà del Centro regionale di formazione professionale (C.R.F.P.) di Mulinu Becciu". (97)

"Interpellanza Oppi - Ladu Salvatore -

Montresori sulla necessità di ottenere un rinnovo della legge 501 per impedire il licenziamento di 1800 operai in cassa integrazione". (98)

"Interpellanza Ruggeri - Orrù - Cuccu - Ortu - Serri sull'assetto del settore chimico in Sardegna e in Italia in seguito all'incidente verificatosi a Priolo". (99)

"Interpellanza Mannoni sul provvedimento del Ministro della Marina mercantile con il quale si dispone la chiusura dell'accesso alla grotta del "Bue Marino" a Cala Gonone". (100)

#### Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MERELLA, *Segretario*:

"Mozione Ladu Salvatore - Giagu - Oppi - Serra Pintus - Atzori Angelo - Deiana - Onida - Soro - Asara - Atzeni - Baghino - Becciu - Fadda Paolo - Floris - Loretto - Manunza - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Randazzo - Rojch - Serra - Tamponi - Tidu - Zurru sull'importanza della presenza educativa dell'ESMAS e sulla necessità di un urgente intervento straordinario per sanare la situazione debitoria, il pagamento degli arretrati al personale e la copertura dei posti di organico vaganti". (17)

#### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il consigliere Antonio Catte in data 22 maggio '85 ha fatto pervenire alla Presidenza la seguente nota:

"Il sottoscritto, essendo trascorsi oltre 60 giorni dalla presentazione della proposta di legge numero 56, Catte - Merella - Tarquini sulla istituzione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, presentata l'11 febbraio 1985, e della proposta di legge numero 24, Catte - Merella - Tarquini su norme per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente, in relazione alla lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, presentata il 19 novembre 1984, chiede che il Consiglio ai sensi del-

l'articolo 35 del Regolamento interno fissi il termine del 15 giugno 1985 per la conclusione dell'esame delle citate proposte di legge da parte delle Commissioni competenti".

Questa Presidenza, constatata l'esattezza delle date e conseguentemente il superamento del termine dei 60 giorni previsti dall'articolo 35 del nostro Regolamento interno, sottopone all'approvazione del Consiglio la richiesta del consigliere Catte di fissare il termine del 15 giugno 1985 per l'esame delle citate proposte da parte delle Commissioni competenti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). In merito a questa richiesta, vorrei far presente che la legge sul corpo di vigilanza è stata inserita nell'ordine del giorno della prima Commissione, non si è potuto esaminarla in quanto si è dovuto procedere all'esame delle leggi rinviate, superando, fra l'altro, alcune difficoltà, anche di carattere tecnico-giuridico, ciò che ha richiesto un allungamento dei tempi di esame.

Mi permetto di dire che i 15 giorni prefissati per questa legge sono eccessivamente ristretti tenendo conto anche dell'entità della legge. Pertanto, considerato che il provvedimento è già all'ordine del giorno, io posso impegnarmi e disporre immediatamente l'inizio dell'esame, fin dalla prossima riunione di commissione, come già era previsto. Non porrei però un termine finale così breve in quanto potrebbe essere necessario un esame più accurato e più approfondito. Io chiederei quindi all'onorevole Catte se è possibile raggiungere un accordo di questa natura: iniziare l'esame dalla prossima seduta di Commissione, senza fissare un termine, assumendo però l'impegno che verrà esaminata e esitata.

PRESIDENTE. Onorevole Pubusa, l'onorevole Catte ha proposto comunque un termine preciso: il 15 giugno del 1985. In questo momento l'onorevole Catte non è in aula. Non si può escludere che se fosse stato presente, avrebbe anche acceduto a questa richiesta, avanzata da lei, se non ho inteso male, anche in qualità di Presidente della commissione consiliare. Io deb-

bo però chiedere all'Aula di esprimersi o sulla proposta dell'onorevole Catte o su una nuova data che venga indicata qui, in Aula.

PUBUSA (P.C.I.). Io direi che un termine adeguato è quello del 30 giugno. Presumo che si possa licenziare il provvedimento anche prima; però la legge presenta difficoltà. Comunque mi impegno a far sì che la commissione con continuità esamini la legge e la esiti in questi termini.

PRESIDENTE. Chi è favorevole alla proposta testè avanzata perché i disegni di legge vengano esaminati entro il 30 di giugno del 1985, alzi la mano.

*(E' approvato).*

PRESIDENTE. Il consigliere Antonello Soro ha fatto pervenire a questa Presidenza in data 23 maggio 1985 la seguente nota: "Il sottoscritto chiede, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento del Consiglio regionale, che venga fissato un termine entro il quale possa concludersi l'esame della proposta di legge n. 79 concernente l'istituzione fondo per l'edilizia residenziale. La suddetta proposta di legge è in carico della 7<sup>a</sup> commissione permanente dal 5 marzo del 1985".

Essendo trascorso il termine dei sessanta giorni, previsto dal citato articolo 35 del regolamento interno io pregherei il presentatore di questa richiesta (che però non è presente in aula in questo momento) di voler indicare, così come ha fatto nel caso precedente l'onorevole Catte, esattamente i termini entro i quali vorrebbe che si concludesse la discussione della proposta di legge in commissione. Debbo però constatare che l'onorevole Soro, in questo momento è assente dall'Aula. Non ritengo che un altro componente del gruppo della Democrazia Cristiana sia in grado di indicare un termine; credo quindi che sia opportuno rimandare la fissazione del termine da parte del Consiglio. Il problema potrà eventualmente essere oggetto d'esame nella prossima conferenza dei capigruppo, dopo avere sentito l'onorevole Soro.

**Commemorazione dell'ex consigliere Alfredo Corrias.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il 2 maggio scorso è morto a Oristano, sua città natale, l'onorevole Alfredo Corrias, uno dei protagonisti dei primi anni della nostra autonomia, uno degli uomini politici che hanno costruito la Regione nel primo dopoguerra. Gli storici dell'autonomia daranno un giudizio sull'opera di quella generazione di uomini politici sardi che in una situazione piena di difficoltà ma anche di grandi speranze hanno guidato i primi passi della nostra Regione; a me tocca solo il compito, oggi, di tracciare un breve profilo del ruolo istituzionale dell'onorevole Alfredo Corrias e di ricordare adeguatamente il rilievo e la originalità della sua azione di rappresentante del popolo sardo in questa Assemblea.

Alfredo Corrias ricoprì, nel corso della sua intensa esperienza politica, i massimi ruoli del nostro Istituto autonomistico.

Eletto, nelle liste della D.C., consigliere regionale alla prima legislatura, dal maggio del 1949 all'ottobre del 1951 fu Vicepresidente di questa Assemblea. Il 12 di ottobre del 1951 divenne Presidente del Consiglio, carica che ricoprì con grande equilibrio e autorevolezza fino al 21.1.1954 quando fu chiamato alla Presidenza della Giunta regionale.

La prima Giunta presieduta dall'onorevole Alfredo Corrias si dimise dopo 3 mesi, la seconda restò in carica per oltre un anno fino al 12 giugno del 1955 quando, unico caso nella storia della nostra Regione, il presidente Corrias si dimise clamorosamente da capo dell'esecutivo e anche da componente di questa Assemblea.

Alfredo Corrias abbandonò volontariamente sia la massima carica istituzionale sia il seggio in Consiglio regionale e questa sua sofferta e coraggiosa decisione fu determinata, da un lato, dai contrasti e dalle difficoltà incontrati per la istituzione della nuova provincia di Oristano, dall'altro lato dalle lentezze e dagli ostacoli che si frapponavano all'attuazione dell'articolo 13 del nostro Statuto con il relativo piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna.

Lasciata l'Assemblea tornò alla sua profes-

sione di avvocato nella quale eccelleva e solo molti anni dopo, su invito del suo partito, accettò la candidatura nel collegio di Oristano per il Senato della Repubblica di cui fu membro dal 1968 al 1972.

Alfredo Corrias ricoprì prevalentemente cariche istituzionali che limitarono la sua attività legislativa e tuttavia nei brevi periodi in cui poté esercitare questo ruolo (come componente della prima Commissione speciale per la Rinascita e come Vicepresidente dell'Assemblea) si distinse per la rilevanza delle iniziative di legge di cui fu proponente. In particolare va ricordata la sua proposta di legge, che firmò assieme all'altro Vicepresidente onorevole Asquer, che fissava le attribuzioni della Presidenza del Consiglio regionale.

Egli fu sempre al centro delle grandi questioni della nostra autonomia, uno studioso attento e un interprete appassionato dei problemi che assillavano la nostra comunità isolana negli anni difficili della ricostruzione dopo la catastrofe dell'ultima guerra mondiale.

Il presidente Corrias viene e verrà ricordato come una delle personalità più eminenti del Partito democratico cristiano in Sardegna, un uomo di carattere, forte, coerente e intransigente sostenitore delle sue posizioni politiche, un amministratore capace, di grande rigore e onestà intellettuale.

Quando le vicende della politica regionale presero strade che egli non condivideva, Alfredo Corrias non esitò a tirarsi da parte con grande dignità, con quella stessa dignità e coerenza con cui ha condotto e concluso la sua vita meritando il rispetto di tutti, amici e avversari politici, che oggi lo ricordano come esempio di serietà e di rettitudine.

Alla figlia, al partito e al gruppo della D.C. giungano il mio cordoglio personale e quello di tutto il Consiglio regionale.

Suspendo la seduta in segno di lutto.

*(La seduta, sospesa alle ore 10 e 18, viene ripresa alle ore 10 e 51)*

**Discussione della legge regionale 29 marzo 1984:**

**"Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna", (CXCI)  
rinvia dal Governo centrale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge 29 marzo 1984: "Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna", rinviata dal Governo centrale. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Serri.

SERRI (P.C.I.). Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Finalità

In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, la presente legge detta norme per il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari dipendenti dalla Regione e dalle Unità sanitarie locali, e disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di sanità animale, di profilassi e polizia veterinaria, di igiene zootecnica e di vigilanza e controllo sulla produzione e commercializza-

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

zione degli alimenti di origine animale, già esercitate dagli Uffici del veterinario provinciale e dei veterinari comunali o consorziali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Compiti del Servizio veterinario  
delle Unità sanitarie locali

L'Unità sanitaria locale attraverso il Servizio veterinario provvede ad assicurare le seguenti funzioni;

a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive diffuse degli animali e relativi interventi di polizia veterinaria;

b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoonosario;

c) vigilanza sull'attuazione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici o privati;

d) vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;

e) vigilanza sulle stalle di sosta, i mercati, le fiere e le esposizioni animali, i concentramenti di animali e la raccolta e lavorazione degli avanzi di origine animale;

f) vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

g) promozione ed attuazione di indagini epizootologiche su base locale;

h) vigilanza sull'assistenza zoiatrica;

i) vigilanza sulle stazioni di monta, sugli

impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività demandate a queste strutture;

l) vigilanza sulla produzione, trasporto ed utilizzazione dei mangimi e degli alimenti per uso zootecnico;

m) vigilanza sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario, e sulla utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;

n) vigilanza sulla raccolta di organi e ghiandole per uso opoterapico;

o) controllo degli animali domestici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possano recar danno alla popolazione;

p) educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

q) ispezione e vigilanza sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sugli impianti di distruzione degli animali infetti, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

r) ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

s) rilascio di certificazioni di interesse pubblico e privato e raccolta dei dati statistici per le aree funzionali di competenza;

t) ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuito ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

## Art. 3

Istituzione, organizzazione ed ambito territoriale del Servizio veterinario nella Unità sanitaria locale

Il Servizio di medicina veterinaria, istituito presso ogni Unità sanitaria locale, è dotato di autonomia tecnico-funzionale ed opera in stretto coordinamento con gli altri servizi e presidi.

Il Servizio veterinario è organizzato dall'Unità sanitaria locale in due distinte aree funzionali ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

1) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

2) igiene della produzione e igiene della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Appartengono all'area di cui al punto 1) le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera o), ed all'area di cui al punto 2) quelle delle lettere q) ed r) del precedente articolo 2.

Le funzioni indicate alle lettere p), s) e t) dello stesso articolo sono assicurate dalle due distinte aree funzionali secondo le rispettive competenze.

A ciascuna area funzionale è preposto un veterinario che abbia la qualifica di veterinario dirigente ed uno dei due è nominato dal Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, responsabile del Servizio secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

In relazione ad obiettive esigenze funzionali, le attività di interesse veterinario comprese nell'area funzionale di sanità animale e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali potranno essere articolate dal Comitato di gestione della Unità sanitaria locale in due unità operative nominate rispettivamente di sanità animale, e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

## Art. 4

Prestazioni a livello distrettuale

L'Unità sanitaria locale assicura mediante i distretti le prestazioni di primo livello e di pronto intervento relative alle attività del servizio di cui alle lettere a), b), e), m), p), q), r) ed s) del precedente articolo 2.

Per particolari esigenze l'Unità sanitaria locale potrà assicurare l'attività del servizio anche mediante turni di reperibilità festivi e notturni, degli operatori veterinari dipendenti e dell'altro personale addetto al servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

## Art. 5

Presidi multizonali veterinari

Al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali comprendenti più Unità sanitarie locali, il Piano sanitario regionale individua i presidi ed i servizi veterinari multizonali cui è demandato lo svolgimento di una o più delle seguenti attività;

- profilassi della rabbia e della idatidosi;
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli im-

pianti soggetti a vigilanza veterinaria;

- prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, comprendente l'organizzazione e la gestione di campi quarantenari e di ricoveri destinati all'isolamento di animali in importazione;

- raccolta e distruzione mediante appositi impianti delle carcasse di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;

- vigilanza sulla bonifica e risanamento dei rifiuti alimentari destinati all'alimentazione degli animali;

- assistenza veterinaria specialistica, prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;

- prestazioni specialistiche di consulenza e di sostegno per il miglior svolgimento delle funzioni proprie di ogni Unità sanitaria locale previste dal precedente articolo.

Tali presidi e servizi dipendono funzionalmente dal Servizio veterinario ove gli stessi sono ubicati e si avvalgono anche degli altri presidi e servizi delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sardegna.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

**MOI, Segretaria:**

#### Art. 6

##### Compiti del veterinario responsabile del Servizio

Il veterinario responsabile del Servizio coordina i piani di lavoro delle aree funzionali e ne verifica lo stato di attuazione ed in particolare:

- propone al sindaco competente per territorio ed agli organi di gestione dell'Unità sanitaria locale i provvedimenti di rispettiva competenza, ed in caso di urgenza adotta direttamente i

provvedimenti cautelativi di ordine tecnico-professionale;

- assicura il collegamento con gli altri servizi dell'Unità sanitaria locale e con il Servizio veterinario regionale;

- riceve le denunce dei casi di malattie infettive degli animali trasmissibili all'uomo e ne informa il responsabile del Servizio di igiene pubblica, e parimenti viene informato dallo stesso, dei casi delle citate malattie accertate nell'uomo in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

- fa parte di diritto dell'Ufficio di direzione, e partecipa, quale organo tecnico-consulativo, al Comitato di gestione quando si trattano argomenti interessanti il Servizio veterinario;

- trasmette mensilmente al Servizio veterinario della Regione i dati relativi alla denuncia di malattie infettive del bestiame di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

- redige annualmente la relazione sulle attività veterinarie dell'Unità sanitaria locale e la trasmette al Servizio veterinario della Regione;

- predispone la continuità dei servizi anche, ove occorre, con la istituzione di turni continuativi nell'arco delle 24 ore;

- dispone per il migliore utilizzo del personale e delle strutture assegnate al Servizio veterinario;

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 7.

**MOI, Segretaria:**

#### Art. 7

##### Attività libero-professionale

Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dai ser-

vizi e dalle strutture delle Unità sanitarie locali, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali delle Unità sanitarie locali stesse, né incompatibile con gli orari di lavoro.

Il personale può altresì svolgere, oltre il normale orario di lavoro ed anche fuori dalle sedi di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi.

I limiti e le modalità saranno quelli previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dalle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

**MOI, Segretaria:**

**Art. 8**

**Integrazione del personale veterinario  
dipendente con liberi professionisti**

Nei casi in cui, per eventi gravi ed eccezionali o a causa di organici carenti, per insufficienza di posti o per mancata copertura degli stessi, l'Unità sanitaria locale non possa provvedere per mezzo dei propri dipendenti alle funzioni concernenti l'ispezione e la vigilanza veterinaria nei macelli privati, negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, nonché per i trattamenti ai fini sia immunizzanti, sia curativi, sia diagnostici relativi alle profilassi obbligatorie, provvede previa autorizzazione dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti.

L'attività dei veterinari convenzionati è

programmata dal responsabile del Servizio veterinario.

Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

**MOI, Segretaria:**

**Art. 9**

**Assistenza zootiatrica**

Nelle zone in cui l'assistenza zootiatrica non risulta garantita dalla libera attività professionale, le Unità sanitarie locali possono provvedere mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti, secondo uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Igiene e sanità.

La convenzione di cui al primo comma deve prevedere, per i veterinari interessati, l'obbligo di risiedere nel territorio di uno dei comuni compresi nella Unità sanitaria locale, onde garantire la reperibilità e l'erogazione del servizio.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 10.

**MOI, Segretaria:**

## Art. 10

Attività di vigilanza  
e ispezione veterinaria

L'attività di vigilanza e ispezione veterinaria è diretta dal responsabile del Servizio veterinario che si avvale del personale posto alle sue dipendenze e, nei casi di urgente necessità, può chiedere alle autorità competenti la collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

I veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono pubblici ufficiali.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 11.

**MOI, Segretaria:**

## Art. 11

Regolamenti locali  
in materia veterinaria

I regolamenti locali in materia veterinaria di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sono approvati dai Consigli comunali dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Unità sanitaria locale, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, previa consultazione dei comuni medesimi.

I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa richiesta.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 12.

**MOI, Segretaria:**

## Art. 12

Attribuzioni del sindaco quale autorità  
sanitaria locale in materia veterinaria

I sindaci esercitano tutte le funzioni in materia veterinaria che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per l'esercizio di tali funzioni i sindaci si avvalgono dei servizi e presidi della competente Unità sanitaria locale e provvedono inoltre all'emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

**MOI, Segretaria:**

## Art. 13

Attribuzione delle funzioni degli  
Uffici del veterinario provinciale

Tutte le funzioni, i compiti e gli adempimenti, esercitati dagli Uffici del veterinario provinciale sono attribuiti ai comuni che li esercitano mediante l'Unità sanitaria locale.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Sostituzione del veterinario provinciale  
nelle commissioni, collegi e comitati

Ove le vigenti disposizioni di legge prevedano il veterinario provinciale quale presidente o componente di organismi collegiali, il medesimo dovrà intendersi sostituito dal veterinario responsabile del servizio dell'Unità sanitaria locale, nel cui territorio hanno sede le attività di competenza di detti organismi; il veterinario responsabile del servizio potrà delegare altri veterinari dipendenti dalla medesima Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. All'articolo 14 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

*Emendamento sostitutivo totale Morittu - Dadea - Floris - Merella - Atzeni:*

“L'articolo 14 è così sostituito;

Sostituzione del Veterinario provinciale  
nelle commissioni, collegi e comitati

Ove le vigenti disposizione di legge prevedano il veterinario provinciale quale presidente o componente di organismi collegiali, il medesimo dovrà intendersi sostituito dal veterinario responsabile del servizio dell'Unità sanitaria locale, nel cui territorio hanno sede le attività di competenza di detti organismi; il veterinario responsabile del servizio potrà delegare altri veterinari dipendenti dalla medesima Unità sanitaria locale con la qualifica di veterinari dirigenti”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori del-

l'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Competenze della Regione

Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) indirizzo e coordinamento al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

b) verifiche onde assicurare la corrispondenza tra costi del Servizio veterinario e relativi benefici anche ai fini dell'incremento delle produzioni animali;

c) direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

d) predisposizione dei programmi per l'esecuzione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e coordinamento della loro corretta applicazione;

e) predisposizione dei programmi di intervento per la costituzione e per l'ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento di servizi veterinari;

f) coordinamento e raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari nella Regione

necessari alla programmazione statale e regionale;

g) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

h) determinazione delle modalità per l'approvvigionamento dei vaccini, dei sieri e prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie e per la loro distribuzione alle Unità sanitarie locali;

i) redazione della relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari nella Regione, da trasmettere ai competenti organi dello Stato ed attuazione di ogni altro adempimento periodico disposto dallo Stato;

l) promozione, sentiti gli Ordini provinciali dei veterinari, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni di categoria, l'Istituto zooprofilattico della Sardegna e l'Università, di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria ed alimentare;

m) rapporti e collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali ed internazionali, nel rispetto delle competenze statali in materia di rapporti internazionali nonché con gli istituti sperimentali zooprofilattici e con gli istituti universitari e di ricerca;

n) promozione di un sistema informativo veterinario regionale, da realizzarsi anche in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico della Sardegna e con la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari;

o) attuazione dei compiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, relativi al piano di eradicazione della peste suina africana;

p) emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di polizia veterinaria con efficacia estesa al territorio regionale od a parte di esso comprendente più comuni. Fermo restando quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, per l'esecuzione delle predette ordinanze i sindaci dei comuni interes-

sati si avvalgono delle strutture e servizi delle Unità sanitarie locali di appartenenza;

q) determinazioni delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali a favore di privati, emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentiti gli ordini professionali e la Commissione consiliare competente. Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro. Con il procedimento di cui sopra, saranno approvate le tariffe per le altre prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria attraverso settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali.

Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.

L'attività tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è espletata dall'apposito Servizio veterinario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Rapporti con l'Istituto zooprofilattico  
sperimentale della Sardegna

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna deve fornire ai Servizi veterinari dell'Amministrazione regionale e delle Unità sanitarie locali la collaborazione tecnico-scientifica per la diagnosi delle zoonosi e delle malattie infettive e diffusive degli animali, l'igiene degli alimenti

di origine animale e di mangimi per l'alimentazione degli animali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Norme transitorie per l'accesso  
alle posizioni funzionali di  
veterinario dirigente

Nella prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto stabilito per i veterinari dalle tabelle di equiparazione annesse al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i restanti posti disponibili nella posizione apicale previsti per la direzione delle due aree funzionali di cui all'articolo 3 della presente legge, nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali, sono conferiti, previo concorso per titoli, da espletarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Regione, in ciascuna Unità sanitaria locale ai veterinari titolari di condotta veterinaria, che abbiano una anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di veterinario condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La nomina del responsabile del Servizio veterinario avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Nei concorsi riservati, previsti dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, da una apposita commissione nominata dalla Regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti

dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale.

PRESIDENTE. All'articolo 17 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

*Emendamento sostitutivo parziale Morittu - Dadea - Floris - Merella - Atzeni:*

"Il primo comma dell'articolo 17 è così sostituito:

Norme transitorie per l'accesso alle posizioni  
funzionali di veterinario dirigente

Nella prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto stabilito per i veterinari dalle tabelle di equiparazione annesse al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i restanti posti disponibili nella posizione apicale previsti per la direzione delle due aree funzionali di cui all'articolo 3 della presente legge, nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla Regione, in ciascuna Unità sanitaria locale ai veterinari titolari di condotta veterinaria, che abbiano una anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di veterinario condotto, di almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". (2)

*Emendamento aggiuntivo Tamponi - Onida - Fadda Paolo - Merella - Marracini - Pigliaru - Mereu Salvatorangelo:*

"Art. 17 - Alla fine del 1° comma aggiungere: "Detto concorso dovrà espletarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 5 ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto ora in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Norme transitorie per i veterinari coadiutori

Il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali può confermare, ai sensi dell'articolo 73

del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e fino ad un triennio dall'espletamento dei primi concorsi per i veterinari collaboratori banditi dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i rapporti convenzionati in atto con i veterinari coadiutori di cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Nei pubblici concorsi di cui al comma precedente e per il periodo in esso indicato i veterinari coadiutori sono esonerati dal requisito del limite di età.

Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di veterinario collaboratore di ciascuna Unità sanitaria locale, la Regione riserva il 50 per cento dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori di cui al precedente primo comma, nonché ai veterinari aggiunti o supplenti non di ruolo già delle Amministrazioni comunali, in servizio sul territorio regionale anteriormente alla data del 31 luglio 1983.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto da almeno due anni un rapporto convenzionale con gli Uffici dei veterinari provinciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Termine per il trasferimento delle funzioni - Cessazione di Uffici e trasferimento di personale

Il trasferimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge dovrà essere attuato entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge.

Con effetto da tale data cesseranno gli Uffici dei veterinari provinciali.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i veterinari provinciali trasferiti alla Regione in virtù delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono iscritti nei ruoli nominativi regionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1981, n. 25.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente può presentare all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione domanda per essere mantenuto nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione.

Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria motivata deliberazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Il personale appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, in servizio presso gli Uffici dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro trenta giorni da tale data, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale. Sulle domande decide la Giunta regionale con propria motivata deliberazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Nel caso in cui il numero delle domande di cui ai commi quarto e sesto non sia adeguato rispetto alle esigenze della Regione, la Giunta regionale accoglie le domande tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale del personale di cui ai precedenti commi avverrà in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e secondo le modalità previste dalla legge regionale 28 luglio 1981, n. 25.

**PRESIDENTE.** All'articolo 19 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**MOI, Segretaria:**

*Emendamento sostitutivo totale Morittu - Dadea - Floris - Merella - Atzeni:*

“L'articolo 19 è così sostituito:

Soppressione di Uffici e trasferimento di personale e di beni

Sono soppressi gli Uffici del Veterinario provinciale.

Il personale veterinario inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali è iscritto, ai sensi della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici sanitari delle Unità sanitarie locali, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano altresì al personale in servizio presso gli Uffici del Veterinario provinciale.

Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione dalla presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione, stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'aliquota di personale di cui al primo comma, necessario.

Il personale da conferinarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro 30 giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze della Regione, la Giunta regionale accoglie le domande tenendo conto dell'anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle Regioni e negli enti locali.

Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la Giunta regionale individua d'ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi”. (3)

**PRESIDENTE.** Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

**DADEA (P.C.I.).** Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Trasferimento di beni

I beni mobili e immobili nonché le attrezzature e gli arredamenti degli uffici veterinari provinciali ritenuti non necessari alle esigenze operative dell'Amministrazione regionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio con vincolo di destinazione alle rispettive Unità sanitarie locali, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed all'articolo 37 della legge regionale 16 marzo 1981, numero 13.

Gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite esistenti presso i predetti uffici sono consegnati dalla Regione alle Unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attività ovvero ottenerne copia conforme.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

*Emendamento sostitutivo totale Morittu -*

*Dadea - Floris - Merella - Atzeni:*

"L'articolo 20 è così sostituito:

Servizio regionale di coordinamento

Il personale veterinario, dipendente dalla Regione, non trasferito alle Unità sanitarie locali, resta assegnato al Servizio veterinario della Regione ed è impiegato per servizi centrali, ovvero per quelli decentrati nel territorio, anche per assolvere a compiti di coordinamento tecnico in materia di medicina veterinaria per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dal Piano sanitario regionale, sulla base delle specifiche competenze assegnate alla Regione.

La Regione ai fini dell'espletamento dell'attività dei servizi di cui al comma precedente continuerà ad avvalersi dei beni già in uso agli Uffici del Veterinario provinciale". (4)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21

Comando

L'Amministrazione regionale, in caso di ne-

cessità, è autorizzata a richiedere il comando di personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale o dagli enti sanitari sottoposti a controllo o a vigilanza della Regione, secondo le modalità di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Norma finanziaria

Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti nei relativi capitoli del bilancio della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

La votazione a scrutinio segreto si terrà a fine seduta.

**Discussione della legge regionale 23 aprile 1985: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impiegato nella campagna antincendi".**  
**(CXCVI), rinviata dal Governo centrale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 23 aprile 1985 rinviata dal Governo il 9 maggio 1985 "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impiegato nella campagna antincendi".  
**(CXCVI)**

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica*. La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad istituire servizi di mensa per il personale dell'Amministrazione forestale regionale addetto alla campagna antincendi svolta dall'Amministrazione regionale.

Potrà usufruire del servizio di mensa il personale impiegato nell'attività connessa al servizio antincendi.

L'organizzazione del servizio di mensa è affidata agli uffici forestali competenti per territorio i quali, per la gestione, potranno avvalersi dei servizi mobili di mensa dei militari dell'Esercito italiano o di altro Corpo militare di stanza in Sardegna. Sono fatte salve le convenzioni stipulate per il servizio di mensa della campagna antincendi 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1983, 1984 e 1985, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione delle campagne stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni e durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 1983, 1984 e 1985, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di "esperto in scienze forestali", "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardia giurata", "guardia giurata", "capo guardiacaccia" e "guardia caccia", nonché di tutto il personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Azienda foreste demaniali della Regione e del personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, avente la qualifica di "esperto forestale".

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato effettivamente impegnato nella campagna antincendi.

La disposizione del primo comma è estesa al personale del ruolo unico regionale, nonché al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi allo svolgimento della campagna antincendi.

Nelle more dell'istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, e sino all'immissione in ruolo del relativo personale, in considerazione dell'esiguità dell'or-

ganico dell'area della vigilanza e delle sempre più pressanti esigenze di servizio riconnesse ad attività di prevenzione e repressione dei reati in danno all'ambiente, il personale con qualifica di "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardiacaccia", "guardiacaccia", e "guardia giurata", è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Al personale indicato nel primo comma dell'articolo 2, in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a lire 7.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l'uso del mezzo aereo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Ai fini indicati nell'articolo 2, e limitatamente allo stesso periodo di tempo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione statale onde avvalersi della disponibilità di agenti del Corpo forestale dello Stato. La convenzione disciplina le modalità di impiego degli agenti e

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

gli oneri a carico del bilancio regionale per la corresponsione agli stessi dell'indennità di missione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

**MOI, Segretaria:**

**Art. 5**

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.500.000.000 per il 1985 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi; le stesse spese fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985: 02016 (art. 3), 02050 (art. 2), 05040 (art. 4) e 05043 (art. 1) ed a quelli corrispondenti sui bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

**02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 3 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 100.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre

1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 2 della presente legge)

lire 1.000.000.000

**05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

In aumento

Capitolo 05040 - Spese per il personale addetto ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne e premi per l'effettiva collaborazione prestata (art. 1, lettere a) e b); L.R. 21 luglio 1954, n. 28; L.R. 18 maggio 1982, n. 11, e art. 4 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 280.000.000

Capitolo 05043 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi (art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13; R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge)

lire 120.000.000

Alle sopraccitate spese si fa fronte con lo storno della corrispondente somma di lire 1.500.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista dal punto 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

**MOI, Segretaria:**

**Art. 6**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno

della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

La legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

**Discussione della legge regionale 28 marzo 1985:**  
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62 e determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti e ai Vicepresidenti, e ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli Enti locali" (CXCV),  
rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 28 marzo 1985 rinviata dal Governo il 3 maggio 1985: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e determinazione della misura delle indennità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ed ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli Enti locali". (CXCV)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Ai Presidenti ed ai Vice Presidenti dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, spetta una indennità mensile di funzione pari: per il Presidente al trattamento tabellare previsto per il personale del ruolo unico regionale appartenente all'ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale; per il Vice Presidente all'indennità del Presidente ridotta del 50 per cento.

L'indennità è compensativa del lavoro preparatorio, della presenza effettiva alle sedute dell'organo di controllo e della attività conseguente.

Per ogni assenza dalle sedute del Presidente o del Vice Presidente è effettuata una trattenuta sull'indennità pari all'ammontare del gettone di presenza di cui al primo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Agli altri componenti effettivi e supplenti dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata di lire 60.000 al lordo della ritenuta d'acconto.

Agli esperti in materia sanitaria di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge re-

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

gionale 16 marzo 1981, n. 13, spetta un gettone di presenza calcolato secondo le modalità di cui al precedente comma, ridotto del cinquanta per cento.

Con effetto dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni biennio, il valore del gettone di presenza è aggiornato con legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

## Art. 3

Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai componenti sia effettivi che supplenti ed agli esperti di cui all'articolo 2 — che non risiedono nei comuni ove hanno sede gli organi di controllo — oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico servizio, compete, per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero di sedute tenute nella stessa giornata, una indennità di trasferta di lire 15.000 nel caso il luogo della residenza disti sino a 50 chilometri dal comune ove ha sede l'organo di controllo e di lire 20.000 nel caso di distanze maggiori.

L'Assessore regionale competente in materia di enti locali può autorizzare, anche in via permanente, l'uso dei mezzi di trasporto propri; in tale caso, a titolo di rimborso delle spese di viaggio è corrisposta una indennità per chilometro o frazione di chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super in vigore alla data della trasferta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

L'articolo 4 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

## Art. 5

Ai componenti effettivi e supplenti del Comitato e delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali compete, per le giornate di seduta effettuate nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione del cinquanta per cento del gettone di presenza previsto dalla legge regionale 7 luglio 1978, numero 44.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

## Art. 6

E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.

Il predetto Comitato è composto:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;

b) dal responsabile della struttura amministrativa del Comitato regionale di controllo.

Per la elezione degli esperti, del Presidente e del Vice Presidente del citato Comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni. I componenti del Comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli Enti di cui al-

l'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, concernenti i seguenti oggetti:

a) Statuti e regolamenti;  
b) tabelle organiche;  
c) applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;

d) assunzione di personale a qualsiasi titolo.

Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Per l'esecuzione delle precedenti norme, il numero dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è elevato a 51.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 7.

**MOI, Segretaria:**

#### Art. 7

Con la procedura prevista dall'articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del Comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali ed il seguente fabbisogno numerico.

Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato regionale di controllo, nonché dei comitati di controllo di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale n. 16, l'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è autorizzata a promuovere il comando di personale di ruolo delle Amministrazioni statali dell'Interno e del Tesoro e degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, da comandarsi ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei li-

miti dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale e sino a completamento dei fabbisogni numerici di personale degli uffici dei predetti Comitati di controllo, come determinati ai sensi del precedente primo comma e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 1981, n. 102.

Il personale comandato deve possedere qualifiche pari od equivalenti, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza, a quelle indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della predetta legge regionale n. 16.

Qualora i posti previsti nella tabella "B" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i necessari comandi in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale, per un massimo di 25 unità distinti come segue:

- n. 6 della VI fascia funzionale;
- n. 5 della V fascia funzionale;
- n. 7 della IV fascia funzionale;
- n. 7 della III fascia funzionale;

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

**MOI, Segretaria:**

#### Art. 8

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 sono incrementati i seguenti capitoli:

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI,  
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

ne regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979 n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18) (spesa obbligatoria)

lire 300.000.000

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04001 - Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti locali (L.R. 23 ottobre 1978, numero 62)

lire 200.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 500.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di lire 300.000.000 e di lire 200.000.000 le riserve previste ai punti 1 e 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 04001 (artt. 1, 2 e 3) e al capitolo 02016 (art. 5, ultimo comma, e articolo 6, terzo e quarto comma) del bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

**Discussione della legge regionale 28 marzo 1985:**

**"Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42" (CXCIV), rinviata dal Governo centrale.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 28 marzo 1985

rinviata dal Governo il 3 maggio 1985: "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42". (CXCIV)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Serri.

**SERRI (P.C.I.), relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

**COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.** La Giunta esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 1.

**MOI, Segretaria:**

Art 1

La presente legge disciplina nell'ambito territoriale della Regione la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.

Ai fini di cui al precedente comma i posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione regionale, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

relativi consorzi, le opere universitarie, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, i consorzi per le zone industriali d'interesse regionale, l'Azienda regionale sarda trasporti, l'Ente minerario sardo, l'Ente autonomo del Flumendosa, nonché presso gli enti elencati all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono attribuiti, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo l'ordine della graduatoria di merito, agli idonei di qualifica uguale o corrispondente che prestino servizio presso ogni singolo ente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Dopo l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, il 75 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore, i quali risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso articolo 1, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui in appresso e prestino servizio nell'ambito territoriale della Regione, secondo l'ordine della graduatoria di merito. A tal fine, l'Amministrazione regionale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione i posti disponibili presso gli enti di cui all'articolo 1, distinti per qualifica funzionale e profilo professionale, nonché i contingenti unici regionali, parimenti distinti per qualifica funzionale e profilo professionale, costituiti dagli idonei secondo l'ordine di iscrizione nella corrispondente graduatoria unica regionale che non abbiano trova-

to sistemazione in applicazione dello stesso articolo 1, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Gli idonei, compresi nei contingenti unici regionali di cui all'articolo 2, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti, sono collocati in soprannumero, con effetto non posteriore al 1° ottobre 1985, nei ruoli organici del personale di qualifica iniziale uguale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio. Detti adempimenti sono comunicati all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni. Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano profili professionali uguali o equiparabili a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi sono collocati in soprannumero presso gli enti che hanno nella dotazione organica profili professionali uguali o equiparabili. Nel caso in cui nelle dotazioni organiche dell'area regionale non sussistano profili professionali uguali o equiparabili rispetto a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, gli idonei medesimi continuano a prestare servizio presso i rispettivi enti di appartenenza sino a quando non si provvederà all'istituzione, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, degli enti provinciali per il turismo, dell'Azienda regionale sarda trasporti, dell'Ente minerario sardo, dell'Ente autonomo del Flumendosa e presso gli altri enti regionali di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 25 giugno 1984, n. 33, di qualifiche o profili professionali, anche ad esau-

rimento, uguali o equiparabili a quelli per cui hanno sostenuto i relativi esami. Gli idonei di cui al presente comma, nel caso in cui non fossero tutti inquadrati con le procedure in esso previste, continuano a prestare servizio presso gli enti di appartenenza fino a quando non siano assegnati agli enti di cui all'articolo 1, a conclusione di appositi procedimenti di riqualificazione professionale che l'Amministrazione regionale organizza a tal fine, comunque non oltre il 31 dicembre 1985. Per quanto previsto dal presente comma l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, l'Amministrazione regionale, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, procede, con uno o più provvedimenti da emanarsi anche in termini successivi, al trasferimento del personale soprannumerario da collocare in posti vacanti dei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabili dell'ente ricevente, secondo l'ordine inverso di iscrizione nelle graduatorie.

Con le medesime modalità di cui al secondo comma, l'Amministrazione regionale procede al trasferimento di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabile dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura comunque non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche e nell'ambito territoriale della provincia in cui l'idoneo presta servizio. Detti trasferimenti possono aver luogo entro e non oltre la data del 1° giugno 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretario*:

#### Art. 4

Ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli, gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1985, i pubblici concorsi; nonché, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nominativo degli idonei inquadrati ai sensi dell'articolo 1.

Fino a quando non siano espletate le procedure di cui agli articoli 1 e 2, nonché del precedente comma, gli enti sopraspecificati non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto per queste ultime cessa al compimento del sessantesimo giorno della data di entrata in vigore della presente legge.

Si considerano disponibili, per i fini previsti dalla presente legge, i posti vacanti che, riferiti a profilo professionale uguale o equiparabile rispetto a qualifiche delle graduatorie uniche regionali, non siano destinati alle assunzioni obbligatorie in favore delle categorie protette, né ai pubblici concorsi fatti salvi a norma del primo comma.

L'equiparazione e la corrispondenza tra la qualifica della graduatoria unica regionale ed il profilo professionale esistente presso gli enti di cui all'articolo 1, è disposta d'ufficio dalla Regione, sentite le organizzazioni sindacali degli enti medesimi. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*.

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

L'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1 non potranno comunque procedere ad assunzioni fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari di corrispondente personale. Per le province ed i comuni, tale divieto è limitato al 75 per cento dei posti disponibili.

Fino a quando non si sia esaurito il riassorbimento di cui al precedente comma, gli enti di cui sopra sono tenuti all'aggiornamento delle disponibilità mediante comunicazione bimestrale all'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Ai fini dell'erogazione delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, l'Amministrazione regionale e gli altri enti indicati nell'articolo 1 devono provare tempestivamente, ai competenti organi dello Stato, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti articoli, in relazione ai termini ivi previsti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Agli adempimenti che i precedenti articoli demandano all'Amministrazione regionale, provvede l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione; lo stesso nomina altresì, nei casi di inadempienza, il commissario per l'attuazione, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti dalla presente legge.

L'inquadramento in ruolo ai sensi della presente legge è disposto dal competente organo dell'ente ricevente.

Nelle ipotesi non previste dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 16 maggio 1984, n. 138, e, in quanto compatibili, nella legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Nei confronti del personale con rapporto a tempo indeterminato a norma dell'articolo 8, comma primo, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, che sia inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, è riconosciuto per intero, ai fini della determinazione dell'anzianità nella fascia funzionale d'inquadramento, il servizio prestato presso gli enti di cui al precedente articolo 1 in detto rapporto a tempo indeterminato, nonché quello reso per l'attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e quello prestato nella qualità di socio di cooperativa in vigenza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge.

Il personale indicato al precedente comma continua ad essere iscritto, ai fini del tratta-

mento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, la norma contenuta nell'articolo 2, alinea terzo del punto 1), della legge medesima.

L'inquadramento nella fascia funzionale superiore di idoneità da parte del personale di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, è disposto, ai soli effetti giuridici, con effetto dalla data di pubblicazione delle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della predetta legge. Al personale medesimo è riconosciuta, nella nuova fascia funzionale, l'anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al corrispondente personale che sia inquadrato nei ruoli degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

**MOI, Segretario:**

#### Art. 9

Le spese derivanti dalla sistemazione definitiva del personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali, come previsto dalla presente legge, sono quantificate in complessive lire 26.385.000.000 per l'anno 1985 e in lire 27.355.000.000 per gli anni successivi.

A detti oneri si fa fronte per lire 25.260.000.000 con le assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione, sino al 31 dicembre 1986, ai sensi dell'articolo 7, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138 e, per le differenze di lire 1.125.000.000 per l'anno 1985

e di lire 2.095.000.000 per l'anno 1986 derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 8, con mezzi propri della Regione.

Al maggiore onere di lire 970.000.000 previsto nell'anno 1986 per l'applicazione dell'articolo 8 si fa fronte con l'aumento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

A partire dall'anno 1987, al predetto onere di lire 25.260.000.000, si fa fronte con i mezzi propri della Regione con l'utilizzo delle risorse già destinate all'applicazione della legge regionale 25 giugno 1984, numero 33.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

##### *In aumento*

Capitolo 23106 - Quota assegnata dallo Stato alla Regione per l'attuazione dei provvedimenti diretti alla occupazione giovanile (articolo 29, legge 1° giugno 1977, n. 285, D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, articolo 26 septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; D.L. 21, giugno 1980 n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439 legge 6 febbraio 1981, n. 21, articolo 9, legge 7 agosto 1982, n. 526 e legge 16 maggio 1984, n. 138)

|      |             |
|------|-------------|
| lire | 380.000.000 |
|------|-------------|

#### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

##### *In aumento*

Capitolo 01015 - Spese per la pubblicazione e la vendita del Bollettino ufficiale della Regione (art. 17, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa abbligatoria)

|      |           |
|------|-----------|
| lire | 5.000.000 |
|------|-----------|

#### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENE-

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

## RALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

*In aumento*

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18) (spesa obbligatoria)

lire 750.000.000

Capitolo 02019 - Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17; L.R. 30 luglio 1970, n. 6 artt. 8 e 3; L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3°; L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2°, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5; L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4; L.R. 21 aprile 1975, n. 24; L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

lire 40.000.000

Capitolo 02022 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)

lire 184.000.000

Capitolo 02023 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

lire 70.000.000

Capitolo 02093 - Spese per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di formazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche non territoriali, e degli enti para-regionali (art. 39, L.R. 17 agosto 1978, n. 51)

lire 150.000.000

Capitolo 02170 - Stipendi ed altri assegni fissi ai giovani assunti dalla Regione, dagli Enti strumentali regionali e dagli Istituti autonomi

delle case popolari, ai fini dell'attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonché dei giovani soci di cooperative con le quali i predetti enti hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge, inseriti nelle graduatorie uniche regionali (art. 26 septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e legge 16 maggio 1984, n. 138) (spesa obbligatoria)

lire 306.000.000

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

*In diminuzione*

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 1.125.000.000

mediante riduzione delle sottoelencate "riserve" indicate ai seguenti punti della tabella A:

1. Disegno di legge concernente "Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348"

lire 970.000.000

7. Disegno di legge concernente "Sviluppo degli interventi sociali"

lire 155.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Approvazione delle leggi regionali rinviata  
CXCI, CXCIV, CXXVI.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto delle leggi rinviata numeri

CXCI, CXCIV, CXCIV, CXCVI.

**Risultato delle votazioni.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sulla legge rinviata numero CXCI:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 68 |
| votanti     | 67 |
| astenuiti   | 1  |
| maggioranza | 34 |
| favorevoli  | 62 |
| contrari    | 5  |

*(Il Consiglio approva).*

Proclamo il risultato della votazione sulla legge rinviata numero CXCIV:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 68 |
| votanti     | 67 |
| astenuiti   | 1  |
| maggioranza | 34 |
| favorevoli  | 61 |
| contrari    | 6  |

*(Il Consiglio approva).*

Proclamo il risultato della votazione sulla legge rinviata numero CXCIV:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 68 |
| votanti     | 67 |
| astenuiti   | 1  |
| maggioranza | 34 |
| favorevoli  | 63 |
| contrari    | 4  |

*(Il Consiglio approva).*

Proclamo il risultato della votazione sulla legge rinviata numero CXCVI:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 68 |
| votanti     | 67 |
| astenuiti   | 1  |
| maggioranza | 34 |
| favorevoli  | 62 |

contrari 5

*(Il Consiglio approva).**(Hanno preso parte alle quattro votazioni:*

Aresti - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Barranu - Becciu - Canalis - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Falchi - Floris - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai - Lorelli - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Moi - Montresori - Moretti - Morritu - Mulas - Muledda - Mura - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu Italo - Ortu Vello - Palmas - Pigliaru - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Sanna Carlo - Satta - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

*Si è astenuto: il presidente Sanna Emanuele).*

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto per la designazione dei tre rappresentanti del nostro Consiglio per l'elezione del nuovo Capo dello Stato, sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11 e 41, viene ripresa alle ore 12 e 10).*

**Elezione dei tre delegati regionali partecipanti  
alla elezione del Presidente della Repubblica.**

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Il Consiglio regionale deve procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 83 della Costituzione. Do lettura del predetto articolo. "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. "Il Consi-

## IX LEGISLATURA

## XLII SEDUTA

4 GIUGNO 1985

glio pertanto deve provvedere all'adempimento di quanto è prescritto nel secondo comma dell'articolo poc'anzi letto. Di conseguenza dovendosi procedere all'elezione di tre delegati, ciascun consigliere potrà scrivere sulla sua scheda non più di due nomi in modo che ai sensi del predetto articolo 83 della Costituzione sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Risultaranno eletti i tre nominativi che avranno ottenuto più voti. Prego i consiglieri segretari di procedere alla chiama.

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica.

|                |    |
|----------------|----|
| presenti       | 74 |
| votanti        | 73 |
| astenuti       | 1  |
| schede bianche | 2  |

Hanno ottenuto voti: Sanna Emanuele 55; Melis Mario, 34; Giagu Antonio 29; Carlo Sanna 2.

Vengono proclamati eletti: Sanna Emanuele, Melis Mario, Giagu Antonio.

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu -

Dadea - Deiana - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Falchi - Floris - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai - Lorelli - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu Italo - Ortu Velio - Palmas - Pes - Pigliaru - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Sanna Carlo - Satta - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele).

**Sul processo verbale.**

PRESIDENTE. Prego il Segretario di dare lettura del verbale che deve essere trasmesso alla Presidenza della Camera.

MERELLA, Segretario, dà lettura del verbale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il verbale, chi è favorevole alzi la mano. E' approvato. Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 12 e 40.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

## Risposte scritte a interrogazioni.

*Risposta scritta dell'Assessore dei lavori pubblici all'interrogazione numero 126 del 7.3.1985, Becciu - Deiana - Mura - Oppi - Fadda Paolo - Moretti - Tamponi - Onida - Tidu, sul contributo regionale per la copertura della differenza tariffaria dei canoni dell'acqua potabile per aziende ex ETFAS della Nurra di Sassari e Alghero.*

Sono noti i fatti che nel dicembre del 1983 portarono alla sospensione della riscossione delle bollette ESAF concernenti i consumi idrici relativi al periodo IV trim. 982/I trim. 983, derivanti dall'acquedotto ETFAS della Nurra trasferito all'ESAF a decorrere dall'1.4.1982.

Al riguardo basti ricordare:

— l'interpellanza 466 Berlinguer e più in data 29 novembre 1983;

— l'ordine del giorno in data 2.12.1983 approvato dall'Assemblea degli assegnatari della Nurra di Alghero e Sassari, promossa dalla Confcoltivatori;

— il telegramma del Prefetto di Sassari 500/Gab. del 9.12.1983;

— la nota del Presidente della G.R. 02544/Gab. del 16.12.1983.

In conseguenza del malcontento verificatosi nella zona della Nurra, per l'applicazione delle tariffe idriche dell'ESAF sensibilmente superiori a quelle vigenti nei Comuni di Sassari e Alghero, in data 14 dicembre 1983 ad iniziativa dell'On.le Assessore Regionale ai LL.PP., è avvenuto presso il Consiglio Regionale un incontro del Commissario Straordinario dell'ESAF con i rappresentanti degli assegnatari della Nurra, con l'intervento di alcuni consiglieri regionali della provincia di Sassari. Si è concordata in tale sede la sospensione della riscossione delle bollette idriche, in attesa di un ulteriore incontro con le Amministrazioni Comunali di Sassari e Alghero, che si era riservato di convocare l'Assessore al LL.PP. E ciò al fine di verificare il possibile ulteriore trasferimento a detti Comuni — non gestiti dall'ESAF — dell'acquedotto della Nurra.

Quanto precede risulta dalla nota ESAF numero 971 del 20.1.1984, di risposta alla lettera

del Presidente della G.R. numero 026/Gab. del 5.1.1984.

La situazione regionale non ha evidentemente consentito che tale incontro avesse luogo nei tempi ravvicinati prestabiliti. E' avvenuto, peraltro, a seguito delle ripetute richieste dell'ESAF e anche della Confcoltivatori, in Sassari e Alghero, presso quei Comuni, il giorno 28.1.1985.

Si è convenuto in tale occasione di praticare per i consumi rilevati e da rilevare, sino al 30 giugno 1985, per tutte le utenze, ed esclusivamente per queste, relative ad usi promiscui in agricoltura in aziende fuori dai centri abitati (servite da acquedotti aziendali) la tariffa minima ESAF — relativa alla fascia sociale — di L. 200 a mc..

Il beneficio doveva, in sostanza, riguardare tutte le utenze facenti capo ad acquedotti ex ETFAS — anche quindi Romanedda e Campanedda nella Nurra e tutte le altre aziende ex ETFAS sparse nell'Isola e servite dall'ESAF (in totale 44) — limitatamente alle utenze agricole, da comprovare con appropriata documentazione.

Alla copertura della differenza di introiti tra le tariffe ordinarie ESAF e quella uniforme di L. 200 a mc. si dovrà provvedere con un contributo a carico del bilancio regionale.

Si è stabilita al 30.6.1985 la scadenza del provvedimento contingente perché, entro tale data, si dovrà provvedere:

1. a definire con i Comuni di Sassari e Alghero il possibile trasferimento a detti Comuni dell'acquedotto della Nurra e delle sue fonti di approvvigionamento. A tale riguardo è in corso apposita relazione dettagliata dell'ESAF da inviare ai Comuni stessi;

2. dovrà essere predisposta dall'ESAF apposita tariffa particolare per gli usi promiscui in agricoltura, in estensione e analogia a quanto viene già previsto per gli usi industriali, commerciali e turistici. Anche tale tariffa, da deliberare e sottoporre alle determinazioni della G.R. e del Comitato Provinciale Prezzi, è in corso di studio da parte dell'ESAF.

Circa l'onere dell'intervento, determinato nella cifra presunta di L. 575.000.000 (vedasi nota ESAF numero 1671 dell'1.2.1985), risulta che in sede di esame del bilancio dell'ESAF

per il 1985, il Consiglio Regionale ha aumentato il contributo dell'Amministrazione Regionale a ripiano del bilancio dell'Ente per il corrente esercizio (Cap. 08225) di L. 500 milioni.

Analogo provvedimento venne adottato, per L. 1.000 milioni, ai fini del ripiano dei costi del Consorzio Acquedotti del Sulcis, in sede di variazione al bilancio 1983 della Regione, con la L.R. 29.12.1983 numero 30.

Una volta che sarà ufficialmente data notizia del provvedimento del Consiglio Regionale che pone a carico del bilancio della Regione l'importo suindicato di L. 500 milioni, l'ESAF potrà iniziare le procedure per la riscossione delle tariffe agevolate per tutte le aziende ex ETFAS, richiedendo la documentazione ritenuta del caso ai fini della individuazione degli utenti aventi titolo ad essere inclusi tra i coltivatori in agricoltura, provvedendo alla riscossione delle nuove bollette e disponendo, ove necessario, i conguagli eventuali con quanto già in ipotesi riscosso.

*Risposta scritta dell'Assessore del turismo all'interrogazione n. 128 del 15.3.85, Porcu - Lorelli - Canalis - Ladu Leonardo sulla classificazione provvisoria delle Aziende Alberghiere.*

In riferimento al contenuto della interrogazione in oggetto del 15 marzo 1985 lo scrivente precisa quanto segue circa il contenuto e la conseguente applicazione della normativa di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22:

1. - Con la L.R. numero 22/84 per la classificazione delle Aziende Ricettive è stato innovato completamente il precedente metodo di classificazione delle aziende ricettive, modificate le tipologie ed attribuite ai Comuni le competenze che per la detta classificazione erano in passato svolte dagli Enti Provinciali per il Turismo.

2. - Come è noto la Legge in argomento ha tenuto conto delle linee di intervento indicate nella cosiddetta "Legge Quadro per il Turismo" numero 217 del 17.5.1983 che all'art. 12 prevede un sistema di comparazione tra le categorie

preesistenti ed i nuovi livelli di classificazione "a stelle" onde garantire comunque un passaggio omogeneo alla nuova realtà a partire dall'1.1.1985.

Poiché, nel termine predetto, la maggior parte dei Comuni non avevano provveduto a comunicare a questo Assessorato l'avvenuta adozione dei provvedimenti di classificazione divenuti per Legge di loro competenza, né avevano comune interloquio in merito, l'Assessorato operò in tal modo:

a) - provvide, con scarsi risultati a sollecitare ripetutamente i Comuni inadempienti;

b) - dispose una serie di incontri in loco tra i rappresentanti dei Comuni interessati e Commissioni informali di funzionari dell'Assessorato e degli E.P.T. territorialmente competenti, rivolti a conoscere direttamente le eventuali difficoltà obiettivamente incontrate nell'espletamento degli adempimenti di competenza degli stessi;

c) - come provvedimento volto a garantire la continuità tra la precedente e la nuova situazione derivante dalla L.R. 22/84 venne disposta a mezzo decreto assessoriale la classificazione a stelle delle aziende ricettive, prima classificate col sistema delle categorie, mediante ricorso alle disposizioni transitorie previste dall'art. 12 della Legge 17.5.1983, numero 217, succitata.

Detta classificazione in quanto tale è provvisoria e la sua efficacia è destinata a cessare non appena i Comuni provvederanno alla classificazione di tutte le aziende ricettive in conformità alla più volte citata normativa della L.R. 22/1984.

3. - Poiché gli incontri di cui sopra non hanno ottenuto se non parzialmente, il risultato di muovere l'inerzia dei Comuni inadempienti, rilevato che alla data del 22.3.85 numerosi di essi, ed in particolare quelli a maggiore incidenza di insediamenti turistici, non avevano ancora provveduto alla classificazione in argomento, lo scrivente ha dato agli stessi un termine ultimativo al fine di evitare interventi sostitutivi dell'Assessore al Turismo previsti dall'art. 11 della L.R. numero 22/84.

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni  
annunziate in apertura di seduta.**

***Interpellanza Carta sul corso di formazione  
professionale per odontotecnico organizzato dal  
l'I.C.A.R.***

Il Sottoscritto, premesso di aver appreso dalla stampa che l'I.C.A.R. ha organizzato, con il finanziamento della Regione autonoma della Sardegna e del fondo sociale C.E.E., un corso di formazione professionale per il conseguimento del titolo di odontotecnico della durata di quattro anni, chiede di interpellare l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per conoscere quali iniziative intenda adottare:

a) per evitare di creare inutili aspettative in coloro che potrebbero frequentare il corso, in considerazione del fatto che il titolo che gli allievi conseguiranno non ha alcun valore legale;

b) per revocare l'affidamento e l'espletamento del corso in quanto la legge regionale 17 aprile 1985, n. 8, e la legislazione precedente prevedono che per tali corsi debba essere istituita una apposita scuola. (92)

***Interpellanza Mannoni sulle iniziative del  
l'Assessore "tecnico" dell'industria nei confronti  
dell'A.L.A.S. e del Consorzio della lana sarda.***

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale in ordine alle straordinarie iniziative recentemente assunte dall'Assessore "tecnico" dell'industria nei riguardi dell'A.L.A.S. di Macomer, del costituendo Consorzio per la commercializzazione delle lane sarde nonché circa la carenza di attività nei riguardi della MARFILI di Siniscola e del comparto tessile in generale. Risulterebbe infatti che il dott. Arba abbia inaugurato una strana ed inusitata prassi nelle relazioni Giunta-Sindacati, convocando per un incontro sull'A.L.A.S. il consiglio di fabbrica ed il solo sindacato di parte sardista, la Confederazione sindacale sarda, dimenticando di convocare l'azienda ed ignorando i sindacati

CGIL - CISL - UIL a suo tempo interlocutori della Regione per la formazione del piano del comparto tessile e per la sua attuazione.

Stupefacente e preoccupante appare inoltre l'ulteriore iniziativa assunta dall'Assessore "tecnico" dell'industria nell'ingiungere all'amministratore unico dell'A.L.A.S. di bloccare l'iter di formazione del consorzio per l'utilizzazione e la commercializzazione delle lane sarde, consorzio promosso da imprenditori privati e dall'A.L.A.S. in una logica aziendale e produttiva intuibile. L'Assessore non si preoccupa invece del sorgere di una nuova iniziativa per il lavaggio delle lane a Dolianova che renderebbe precarie le prospettive di efficienza dell'impianto di lavaggio dell'A.L.A.S. in costruzione con fondi regionali. L'iniziativa suddetta pare non abbia interesse al sorgere del Consorzio delle lane sarde.

Chiede inoltre di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere i motivi per i quali non si dà corso alla ristrutturazione degli organi della società MARFILI, secondo gli indirizzi fissati dalla precedente Giunta, ristrutturazione funzionale all'integrazione delle attività MARFILI con quelle dell'A.L.A.S..

La presente interpellanza ha carattere d'urgenza perché mira a bloccare le improvvide iniziative dell'Assessore all'industria che rischiano di recare grave danno al settore tessile ed alle aziende di proprietà regionale operanti in zone già duramente colpite dalla crisi economica. (93)

***Interpellanza Orrù - Barranu - Atzori Vil-  
lio - Cuccu - Uras sul grave rischio di collisione  
con velivoli militari corso dall'aereo civile in ser-  
vizio sulla rotta Roma-Cagliari.***

I sottoscritti,

— appreso dalla stampa che due jet militari, impegnati nella guerra simulata al largo della Sardegna, sono sfrecciati ad alta velocità a poche centinaia di metri dal DC-9 ATI in servizio sulla rotta Roma-Cagliari, volo BM 100, con 76 passeggeri a bordo;

— sottolineato che sui cieli dell'Isola, frequentatissimi dal traffico aereo civile, l'estrema pericolosità delle ricorrenti esercitazioni belliche

ha fatto sfiorare ancora una volta una terrificante tragedia aerea,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dei trasporti per sapere:

a) se rispondano a verità le notizie pubblicate dalla stampa sul grave rischio di collisione corso dall'aereo civile in servizio sulla rotta Roma-Cagliari;

b) quali atti e iniziative la Giunta intenda assumere presso il Governo al fine di garantire la piena e totale sicurezza dei voli sui cieli del Tirreno e della Sardegna. (94)

*Interpellanza Moretti sull'insediamento SOCIMI a Chilivani.*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori dei trasporti e dell'industria per conoscere quali iniziative abbiano intrapreso per la realizzazione dello stabilimento SOCIMI di Chilivani.

Premesso che:

a) la precedente Giunta laica e di sinistra favori l'insediamento KELLER a Villacidro, vanificando di fatto l'iniziativa SOCIMI nel momento più favorevole;

b) l'attuale Giunta, nei suoi massimi rappresentanti, è scesa in campo a difesa della KELLER, accusata di sleale concorrenza nei confronti delle altre imprese del settore;

Chiede;

1. se l'unico risultato dell'incontro clandestino ed improvvisato promosso per un'eventuale commessa di filobus della Regione Sarda alla SOCIMI, sia stato ancora un altro rinvio per conoscere le intenzioni della Ditta;

2. quali iniziative ha preso l'Assessore dell'Industria per completare le infrastrutture della zona industriale di Chilivani, dopo il finanziamento di 2 miliardi del bilancio 1984;

3. quali iniziative sono state intraprese dalla Giunta regionale per spingere la SOCIMI ad insediarsi a Chilivani, rispettando lo spirito e la lettera delle commesse ottenute e di quelle eventuali che non possono essere giustificate dall'impianto provvisorio di Sassari;

4. quale ruolo attribuisce l'attuale Giunta ai miliardi investiti nella zona industriale di Chilivani, che rischiano di rimanere inutilizzati nel caso di un mancato insediamento SOCIMI.

Occorre più che mai un'azione decisa, fino alla denuncia delle inadempienze, perchè le furbizie abbiano fine e la Giunta regionale dia una risposta chiara su un'iniziativa che rischia di deludere aspettative di una delle zone più depresse della provincia di Sassari. (95)

*Interpellanza Fadda Fausto sull'apertura del Villaggio ex ENAL "La Plata" in località Platamona-Comune di Sorso.*

Il sottoscritto, premesso che con la soppressione dell'ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori) sono stati trasferiti alle Regioni i beni di proprietà dell'Ente, ed in particolare è stato trasferito alla Regione Sarda il complesso denominato Villaggio "La Plata" in località Platamona-Comune di Sorso;

considerata la finalità di carattere sociale delle strutture e l'interesse prospettato da moltissimi lavoratori alla utilizzazione del bene per un turismo di massa;

rilevata la inadeguatezza delle strutture ricettive nella zona di Platamona e le potenzialità del Villaggio "La Plata";

considerata, inoltre, l'esigenza di rendere produttiva una struttura per la quale in assenza di interventi regionali si realizzerebbe un'accelerazione del processo di decadimento ed invecchiamento degli stabili, degli impianti e degli arredi;

rilevata l'urgenza di dare un'adeguata risposta agli enti locali interessati ed in particolare alle aspettative di quanto hanno avuto modo durante questi anni di apprezzare la capacità ricettiva del Villaggio anche in rapporto alla posizione delle strutture (vicinanza al mare) ed al decente livello di gestione.

chiede di interpellare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per sapere quali intendimenti abbia circa la gestione del Villaggio, la cui immediata riapertura garantirebbe l'occupazione stagionale a numerose unità lavorative e sarebbe utile dare risposta alle aspettative della stagione turistica 1985. (96)

*Interpellanza Orrù - Cuccu - Dadea - Lai - Moi - Lorelli sulle condizioni di preoccupante precarietà del Centro regionale di formazione professionale (C.R.F.P.) di Mulinu Becciu.*

I sottoscritti, rilevato il grave stato di degrado delle strutture, il progressivo assottigliamento dell'organico del personale docente e non docente e la conseguente caduta di qualità dei corsi C.R.F.P. di Mulinu Becciu;

sottolineato che la richiamata situazione del centro di Mulinu Becciu appare comune e diffusa in tutti i centri gestiti dalla Regione per effetto della politica di privilegio dei centri privati attuata negli anni trascorsi dalle Giunte a guida democristiana,

chiedono di interpellare l'Assessore del lavoro e formazione professionale per conoscere quali atti e iniziative abbia assunto o intenda assumere:

a) per il recupero e la valorizzazione del C.R.F.P. di Mulinu Becciu, che rappresenta comunque la più importante struttura formativa attualmente esistente in Sardegna;

b) per il rilancio e la riqualificazione dei centri pubblici nel quadro dell'adeguamento e del potenziamento dell'intero settore formativo ai fini dello sviluppo economico e della creazione di concrete possibilità occupative. (97)

*Interpellanza Oppi - Ladu Salvatore - Montresori sulla necessità di ottenere un rinnovo della legge 501 per impedire il licenziamento di 1800 operai in cassa integrazione.*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore dell'industria e quello del lavoro, per conoscere quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere presso il competente Ministero al fine di ottenere che venga presentato un provvedimento legislativo che consenta ai 1800 lavoratori sardi in cassa integrazione di non essere licenziati nel momento in cui verranno a scadere i termini stabiliti dalla legge 501.

Poiché risulta ribadita la volontà da parte del Ministro De Michelis di rispettare una delle

clausole del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo Craxi a Cagliari nello scorso anno, che prevedeva la costituzione di una società (INSAR) con la partecipazione azionaria dell'ENI-GEPI per la realizzazione di iniziative di riconversione e di promozione nel settore industriale (secondo accordi stipulati fra sindacati ed ENI per il settore petrolchimico e fibre sintetiche per i poli di Cagliari, Ottana e Porto Torres) con il fine di reintegrare nei posti di lavoro i numerosi lavoratori collocati in cassa integrazione, gli interpellanti chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori competenti se non ritengano di effettuare un tempestivo intervento presso il Governo affinché l'iniziativa legislativa sia perfezionata prima con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e poi con la presentazione al Parlamento.

Infatti la mancata approvazione della predetta proposta di legge entro tempi brevi oltreché impedire ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche operanti in Sardegna di beneficiare del trattamento della legge 5 febbraio 1982, n. 25, renderebbe impossibile la partecipazione dell'IRI e dell'EFIM all'INSAR.

Gli interpellanti chiedono, considerata l'urgenza del problema esposto, l'apertura di un dibattito in Consiglio nella prossima tornata dei lavori. (98)

*Interpellanza Ruggeri - Orrù - Cuccu - Ortu - Serri sull'assetto del settore chimico in Sardegna e in Italia in seguito all'incidente verificatosi a Priolo.*

I sottoscritti, richiamato il gravissimo incidente verificatosi a Priolo, che priva il sistema nazionale del 50 per cento delle forniture nazionali di etilene; rilevato che il richiamato incidente di Priolo può mettere in forse i processi di integrazione tra le diverse aree chimiche del Paese e i corrispondenti addetti faticosamente raggiunti, con gravi ripercussioni nei confronti dei lavoratori e delle popolazioni interessate, chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'industria per cono-

scere quali atti e iniziative intendano assumere presso il Governo, anche attraverso le opportune intese con le altre regioni interessate, perché:

a) sia garantita al comparto chimico, compresi gli impianti sardi, la fornitura di almeno 600.000 tonnellate di etilene, da reperire dal mercato internazionale e mediante la riattivazione degli impianti recentemente fermati — tra i quali l'ex Rumianca di Cagliari — che potrebbe impedire l'ulteriore lievitazione dei prezzi;

b) si proceda all'immediata ricostruzione delle parti distrutte degli impianti di Priolo ed al ripristino dei contratti di fornitura;

c) siano mantenuti tutti gli impegni di verticalizzazione delle produzioni di base, a partire da quelle localizzate nelle aree più deboli del Mezzogiorno e in Sardegna. (99)

*Interpellanza Mannoni sul provvedimento del Ministro della Marina mercantile con il quale si dispone la chiusura dell'accesso alla grotta del "Bue Marino" a Cala Gonone.*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore del turismo e l'Assessore della difesa dell'ambiente per conoscere quali valutazioni la Giunta dia sul grave provvedimento del Ministro della Marina mercantile con il quale, disponendo la revoca della concessione all'E.T.P. di Nuoro, inibisce l'utilizzazione a fini turistici della grotta del Bue Marino sulla costa di Cala Gonone.

Chiede di conoscere inoltre quali iniziative concrete la Giunta abbia posto in essere o intenda avviare perché al più presto sia revocato un provvedimento gravemente lesivo degli interessi economici locali, assunto in dispregio di qualsiasi considerazione di opportunità e della responsabilità degli enti locali.

Nella circostanza emerge peraltro l'esigenza di una iniziativa più vasta e generale della Regione circa la conoscenza dello stato delle coste sarde, per la loro valorizzazione, per la loro gestione.

Si chiede in particolare che, cogliendo l'occasione del sorgere di problemi come quelli del Poetto, della grotta del Bue Marino e di altri si-

milari, la Giunta voglia far conoscere al Consiglio, accettando di discutere la mozione socialista sulle coste sarde, il proprio indirizzo sulle politiche di tutela, valorizzazione e gestione dell'immenso patrimonio delle coste della Sardegna, prima che attività sconsiderate, pigrizie e interessi diversi non ne pregiudichino la qualità. (100)

*Interrogazione Lai - Serri - Moi - Orrù sulla revoca delle assunzioni di sei operai generici (braccianti agricoli) da parte del Comune di Cuglieri.*

I sottoscritti, rilevato che il Comune di Cuglieri, dopo aver ottenuto un finanziamento regionale per la forestazione di Monte S'Otzu, in data 20 marzo 1985 ha inoltrato formale richiesta, al locale ufficio di collocamento, per il rilascio di nulla osta per l'assunzione di sei operai generici da adibire ai lavori di forestazione e che, successivamente, con lettera del Sindaco, il 25 marzo 1985, lo stesso Comune ha comunicato all'ufficio di collocamento la decisione di sospendere le assunzioni richieste sulla base di un giudizio di inidoneità del personale avviato al lavoro; specificato che il giudizio di non-idoneità e la revoca delle assunzioni da parte dell'Amministrazione comunale risultano motivati solo dal fatto che il collocatore, rispettando scrupolosamente la graduatoria, ha avviato al lavoro delle donne; sottolineato che l'atto del capo dell'Amministrazione comunale di Cuglieri viola l'articolo 1 della legge 803 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, chiedono di interrogare gli Assessori dell'ambiente e del lavoro per sapere quali iniziative intendano assumere:

1. affinché alle lavoratrici sia risarcito il danno morale e finanziario derivante dall'illegalità palese dell'atto compiuto nei loro confronti;

2. perché il diritto al lavoro sia rispettato, garantito e sottratto a qualunque azione arbitraria, discriminatrice e in evidente contrasto con le leggi vigenti;

3. per evitare e prevenire il ripetersi di iniziative tendenti a colpire le donne regolarmente

iscritte nelle liste di collocamento;

4. per garantire la piena applicazione e il rispetto rigoroso della legge di parità nel territorio regionale. (141)

*Interrogazione Mannoni sulla modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 10 dicembre 1984.*

Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla sanità per conoscere i criteri in base ai quali la Giunta regionale ha ritenuto di procedere alla modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 10 dicembre 1984, concernente l'assetto organizzativo dell'Assessorato alla sanità così come determinato in base alle decisioni della precedente Giunta regionale, adottate su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

Appare preoccupante il fatto che con l'ipotizzato nuovo assetto si preveda la soppressione del Servizio veterinario regionale e l'inglobamento in un generico servizio per l'igiene pubblica e della veterinaria.

Ciò sottointende una sottovalutazione del ruolo del servizio veterinario proprio in un momento in cui esso dovrebbe sviluppare una azione particolarmente significativa per il diffondersi nel settore zootecnico di gravi malattie che comportano un ulteriore appesantimento nel comparto lattiero-caseario.

Si chiede inoltre di conoscere quale organica considerazione dei problemi inerenti l'applicazione del regolamento di attuazione della legge n. 51 del 1978, possa consentire una revisione così settoriale e particolaristica. (142)

*Interrogazione Mannoni sul blocco del trasporto delle fibre tessili da parte della navi traghetto delle FF.SS.*

Il sottoscritto chiede di interrogare, con carattere d'urgenza, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori dei trasporti e dell'indu-

stria per conoscere quali urgenti, necessarie e risolutive iniziative abbiano assunto o intendano assumere in ordine al blocco del trasporto delle fibre tessili naturali o artificiali mediante vagoni ferroviari stabilito dallo Stato sulle proprie navi traghetto.

Tale improvvida decisione comporta un danno immediato per le industrie tessili operanti nell'isola, già in condizioni di difficoltà, determinando un considerevole aggravio degli oneri di trasporto ed una minore disponibilità di vettori.

Detto danno di avverte in particolar modo per aziende quali quelle della TIRSOTEX e dell'ALAS di Macomer, che utilizzano quantità considerevoli di fibre di cotone, di lana e di derivazione chimica.

La rimozione di tale divieto appare pertanto quanto mai urgente e si sollecita un'iniziativa adeguata da parte della Giunta regionale. (143)

*Interrogazione Becciu, con richiesta di risposta scritta, sulla erogazione di contributi per l'elettrificazione di zone rurali site nel Comune di Portoscuso.*

Il sottoscritto interroga l'Assessore dell'agricoltura per conoscere se gli risulti pervenuta una richiesta di contributi per l'elettrificazione delle zone rurali Sa Perdaia, Su Cannoni, Concali de Craboni, Su Munzioni, situate nell'agro del comune di Portoscuso e se la pratica sia stata perfezionata con l'approvazione da parte dell'Assessorato.

Poiché le zone per le quali è stato richiesto l'intervento regionale sono passibili di sviluppo se integrate da interventi strutturali legati alla disponibilità dell'energia elettrica, chiede all'Assessore interrogato che voglia esaminare l'opportunità di inserire la richiesta tra quelle che prioritariamente debbano essere finanziate, atteso il loro collegamento con lo sviluppo e l'occupazione.

Richiede inoltre, considerate le ragioni addotte, un esame sollecito della presente interrogazione. (144)

*Interrogazione Onida - Tamponi - Becciu - Serra Pintus - Fadda Paolo, con richiesta di risposta scritta, sui bandi di concorso per l'assunzione di archivisti e dattilogafi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale (B.U.R. n. 15 del 1985).*

I sottoscritti interrogano l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per conoscere quali siano le ragioni che lo abbiano indotto a inserire nei bandi di concorso per l'assunzione di 23 archivisti e 37 dattilogafi, la condizione restrittiva e iugulatoria, tesa a creare discriminazioni per la categoria dei giovani in attesa di occupazione, di essere in possesso del diploma della qualifica di archivista e di quello di dattilografo.

Poiché tale condizione, pregiudiziale alla partecipazione, appare chiaramente non necessaria ai fini dell'accertamento della preparazione professionale richiesta, si chiede di esaminare l'opportunità di sospendere tale condizione, mediante apposito comunicato, consentendo una proroga per coloro che al momento avevano abbandonato la possibilità di partecipazione.

Considerata l'urgenza del problema rappresentato si chiede un tempestivo intervento ed una sollecita risposta. (145)

*Interrogazione Cossu - Rais - Fadda Fausto - Pili - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Oggiano - Casula sulla repressione in atto in Iran contro gli appartenenti alla fede Baha'I.*

I sottoscritti, considerate le diffuse notizie di stampa nazionale ed estera sulla repressione in atto nella Repubblica Islamica dell'Iran nei riguardi delle minoranze religiose non mussulmane, particolarmente di quella appartenente alla confessione Baha'I, che per consistenza viene subito dopo quella mussulmana sciita, e che è sorta proprio in Iran circa un secolo fa;

Preso atto che il governo della Repubblica islamica dell'Iran sta usando forme di persecuzione odiose, illegittime e inumane, che vanno dall'arresto immotivato all'espulsione dei bambini dalle scuole di stato, dai licenziamenti dai

posti di lavoro alla confisca dei beni, dal linciaggio fisico e morale alla tortura e alla condanna a morte;

Visto l'inasprimento e la stretta di vite sempre più pressante che va operando il governo degli ayatollah anche attraverso la forma dell'assassinio o il prelievo forzoso di sangue cui vengono sottoposti soprattutto i sudditi di fede Baha'I;

Interrogano il Presidente della Giunta regionale per sapere se non intenda, a nome di tutto il Consiglio e del popolo sardo, elevare la più vibrata protesta, la condanna e lo sdegno contro il comportamento del regime, barbaro ed autoritario, che sta conducendo allo sfacelo morale ed economico quel paese, macchiandosi inoltre di atrocità che non possono trovare più spazi nelle coscienze civili.

I sottoscritti chiedono inoltre al Presidente della Giunta di farsi interprete presso il Governo centrale affinché attraverso gli opportuni canali diplomatici, voglia intraprendere tutte le iniziative atte a far cessare in quel Paese ogni forma di persecuzione nei confronti di minoranze religiose e perché vengano a cessare inoltre le continue violazioni dei più elementari diritti umani sanciti anche dall'ordinamento giuridico internazionale, consentendo così a quel popolo di avviarsi verso uno stato che si possa finalmente definire civile e progredito. (146)

*Interrogazione Mereu Salvatorangelo sulla figura apicale amministrativa nella pianta organica della U.S.L. n. 18.*

Il sottoscritto, premesso che la pianta organica della U.S.L. n. 18, per decisione della Giunta regionale, sin dal 1981 prevede quale figura apicale amministrativa quella del Vice Direttore Amministrativo; considerato che il Comitato di gestione di detta U.S.L. n. 18, ha bandito, sin dalla fine del 1984, una selezione per Vice Direttore Amministrativo e che, nonostante la graduatoria sia stata completata, non si è provveduto alla nomina di tale vincitore; considerato che il Comitato di gestione, a mag-

gioranza, ha deliberato, successivamente alla detta selezione, di chiedere il comando di un funzionario inquadrato come Direttore Amministrativo Capo Servizio;

considerato che successivamente alla sopracitata selezione per Vice Direttore Amministrativo e alla delibera riguardante il Direttore Amministrativo Capo Servizio, il Comitato di gestione ha deliberato, sempre a maggioranza, la modifica della pianta organica provvisoria, escludendo figure importanti per prevedere quella di Direttore Amministrativo Capo Servizio;

considerato che a seguito dei fatti sopracitati i responsabili del coordinamento amministrativo e della Ragioneria si sono dimessi dai loro incarichi, lasciando la U.S.L. n. 18 sguarnita nel settore amministrativo e nella condizione di non poter operare,

interroga gli Assessori all'igiene e sanità e degli affari generali, personale e riforma della Regione, per conoscere le ragioni per cui non si è provveduto da parte degli Organi della U.S.L. alla assunzione del vincitore della selezione per Vice Direttore Amministrativo.

Chiede, inoltre, se i fatti sopracitati non siano indicativi della volontà di assumere una ben determinata persona, particolarmente caldeggiata da una parte del Comitato di gestione, e se non sia il caso, viste le dimissioni dagli incarichi dei due dipendenti citati, di inviare presso la U.S.L. n. 18 alcuni dipendenti della Regione che garantiscano la conduzione della stessa fino alla soluzione del problema in parola, e se non sia altresì il caso di garantire che le assunzioni dei funzionari avvengano nel rispetto del criterio della professionalità e della pianta organica provvisoria, e non in base a simpatie politiche. (147)

*Interrogazione Falchi - Morittu - Planetta - Sanna Carlo, con richiesta di risposta scritta, sui problemi di funzionalità dell'Ospedale "Santa Barbara" di Iglesias.*

I sottoscritti, rilevate le continue carenze organizzative e assistenziali sul funzionamento del reparto medicina dell'Ospedale "Santa Barbara" di Iglesias, più volte denunciate dal perso-

nale medico e paramedico, chiedono di interrogare l'Assessore alla sanità, già in possesso della documentazione che conferma lo stato di disagio causato dalla situazione su accennata, per sapere quali iniziative intenda prendere o abbia intrapreso per porre con urgenza rimedio agli inconvenienti che si stanno verificando, in modo da garantire ai degenti una dignitosa assistenza e al personale medico e paramedico un'appropriato svolgimento delle mansioni che esplicano. (148)

*Interrogazione Ruggeri - Orrù - Atzori Vilio - Pubusa - Serri sulla cessazione dell'attività e sul licenziamento dei dipendenti della fabbrica "Laterizi Picci" di Quartu S. Elena.*

I sottoscritti.

rilevata la gravissima situazione della "Laterizi Picci" di Quartu S. Elena, che ha cessato l'attività produttiva licenziando i sessanta dipendenti, che in risposta hanno occupato la fabbrica, chiedono di interrogare l'Assessore dell'industria per conoscere, anche in riferimento alle ipotesi avanzate dalle maestranze e riportate dalla stampa, quali atti e iniziative la Giunta intenda assumere al fine di salvaguardare la realtà occupativa e rilanciare l'attività produttiva della fabbrica. (149)

*Interrogazione Serra Pintus - Loretto - Floris - Tidu - Atzeni - Fadda Paolo sui corsi di formazione professionale della Regione autonoma sarda rivolti alla qualificazione di personale per i servizi sociali e socio-assistenziali.*

I sottoscritti,

considerate le numerose competenze attribuite agli enti locali con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, nel settore dei servizi sociali e socio-assistenziali, competenze che hanno come obiettivo la realizzazione di interventi globali e polivalenti nei confronti della persona, dei gruppi e delle comunità e che richiedono l'impiego di operatori con professionalità specifiche che collaborino con gli assistenti so-

ciali;

visto che l'Assessorato del lavoro e formazione professionale programma, finanzia e realizza corsi attinenti la formazione di operatori sociali destinati ad operare in settori quali l'animazione e l'educazione, l'assistenza alla terza età, agli handicappati, ai minori, alla famiglia;

rilevato che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma dell'assistenza sociale, numerosi enti locali nell'organizzare e gestire i servizi sociali e socio-assistenziali, non tengono conto (probabilmente per mancanza di un organico collegamento con la Regione nella politica del settore) della presenza nel territorio di operatori qualificati mediante corsi regionali, ma utilizzano, spesso attraverso convenzioni con cooperative, personale privo di qualifiche specifiche vanificando lo sforzo economico e sociale della Regione autonoma Sarda e degradando la stessa qualità dei servizi,

chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per avviare con gli enti locali le procedure necessarie per il riconoscimento delle figure professionali, provenienti dalla formazione professionale della Regione autonoma Sarda, nella realizzazione dei servizi sociali e socio-assistenziali rivolti alla persona, ai gruppi e alle comunità;

interrogano altresì l'Assessore competente per sapere se non ritenga opportuno impartire le necessarie disposizioni ai diversi Comitati di controllo affinché nell'esame degli atti adottati dagli enti locali per l'organizzazione dei servizi sociali e socio-assistenziali, condizionino l'approvazione alla dimostrazione del possesso, da parte degli operatori, sia singoli che riuniti in cooperativa, della necessaria competenza professionale acquisita attraverso i corsi regionali di formazione professionale. (150)

*Interrogazione Fadda Paolo - Onida - Rojch - Montresori sulla grave situazione degli assistiti dall'ex ENAOLI.*

I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore degli

affari generali, personale e riforma della Regione sulla gravissima situazione in cui si trovano i circa diecimila assistiti dall'ex ENAOLI, le cui competenze sono esercitate dalla Regione Sarda già dall'11 maggio 1983, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

Ad oggi gli orfani dei lavoratori interessati ai sussidi assistenziali, molti dei quali in stato di completo abbandono per la morte di entrambi i genitori appartenenti a famiglie senza alcun reddito neppure da lavoro, non hanno ricevuto alcuna somma per l'anno 1985, né gli uffici preposti sono in grado di fornire risposte su quando le prestazioni economiche potranno essere erogate.

I sottoscritti intendono interrogare il Presidente della Giunta e il competente Assessore degli affari generali sui motivi del ritardo nell'avvio delle procedure di rinnovo delle pratiche, ritardo le cui dimensioni sono inconsuete e preoccupanti giacché denotano, oltre che negligenza e inefficienza amministrativa, anche la mancanza di qualsiasi volontà di riordino di un settore che vede interessati soggetti deboli ed esposti, come i minori affidati, da provvedimenti della magistratura minorile, a famiglie che devono mantenere anche questi orfani oltre che i loro figli.

I sottoscritti segnalano al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore interrogato, che tali ritardi creano disorientamento in questa categoria di cittadini, così gravemente penalizzata, nonostante che l'Amministrazione disponga delle risorse economiche e di personale per soddisfare le esigenze; ritardo che certamente contribuisce ad accrescere la sfiducia nell'istituto regionale oltretutto a far subire passivamente l'inefficienza degli uffici e ad esporre il personale addetto al continuo contatto con l'esasperata e motivata protesta degli utenti. (151)

*Interrogazione Barranu - Moi - Dadea su presunte irregolarità nelle assunzioni dell'ESAF in Ogliastro.*

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore regionale dei lavori pubblici e l'Assessore regionale del lavoro per sapere:

a) se sono a conoscenza del fatto che la sezione ogliastrina dell'ESAF starebbe procedendo all'assunzione di lavoratori salariati per chiamata senza rispettare le graduatorie degli uffici di collocamento, e, in taluni casi, tramite uffici di collocamento diversi da quelli di residenza. In particolare ciò sarebbe avvenuto negli uffici di collocamento di Baunei, Urzulei, Lotzorai e Girasole;

b) quali iniziative intendano assumere in relazione ad eventuali irregolarità. (152)

*Interrogazione Atzori Villio - Orrù - Uras - Porcu sull'arbitraria applicazione degli interessi nel pagamento dei contributi unificati 1983.*

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per conoscere quali iniziative intenda adottare al fine di evitare ulteriori gravi contraccolpi alla già precaria condizione economica dei contadini.

Infatti, in questi giorni, l'Ufficio servizi dei contributi unificati (SCAU) ha notificato ai singoli coltivatori-allevatori — che nel 1983, anno di grave siccità, avevano richiesto di beneficiare della sospensione del pagamento dei contributi unificati, in base ai decreti emessi dal M.A.F. — il pagamento in unica soluzione della somma pregressa gravata di interessi per circa il 50 per cento della somma originaria (ad esempio: un coltivatore il quali doveva pagare originariamente la somma di lire 698.860, deve pagare in aggiunta lire 253.683 di interessi).

Occorre, tra l'altro, sottolineare che nei decreti del M.A.F. non si prevedeva l'applicazione degli interessi alla somma in restituzione.

I sottoscritti invitano l'Assessore dell'agricoltura ad intervenire perché dalla somma per contributi SCAU sospesa vengano eliminati gli interessi e nel contempo si possa stabilire la rateizzazione della somma originaria. (153)

*Interrogazione Porcu - Canali - Ruggeri - Uras - Dadea - Ladu Leonardo sulla preparazione delle fasce nei perimetri forestali.*

I sottoscritti chiedono di interrogare l'As-

sessore della difesa dell'ambiente per sapere:

a) se risponda a verità che in alcuni cantieri forestali, e specificamente in quello di Oschiri, di stia facendo uso, o si sia fatto uso, di sostanze chimiche diserbanti per la pulizia delle fasce parafulco;

b) in caso affermativo se l'uso di tali sostanze sia stato autorizzato e da chi;

c) quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per impedire che la preparazione delle fasce parafulco provochi ulteriori danni al patrimonio faunistico già gravemente compromesso da altre cause. (154)

*Interrogazione Tamponi, con richiesta di risposta scritta, sulla installazione di un ripetitore della Rete TV 3 per la zona Alghero-Olmedo.*

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore degli affari generali per conoscere quali iniziative intenda assumere per ovviare all'inconveniente che penalizza una larga fascia di utenti della RAI-TV residenti nella zona di Alghero-Olmedo che non sono in grado di ricevere le trasmissioni messe in onda dal canale 3, che, come è noto, è quello che diffonde i servizi regionali.

L'interrogante chiede se non si ravvisi da parte dell'Assessore interrogato la necessità di un intervento presso la competente sede regionale della RAI-TV perché venga eliminato l'inconveniente segnalato mediante l'installazione di un ripetitore nella zona di Alghero e Olmedo. (155)

*Interrogazione Oppi, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata applicazione del nuovo regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 1976 recante "Norme per l'artigianato sardo".*

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore dell'artigianato per conoscere quali siano le ragioni che hanno determinato la mancata applicazione del nuovo Regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, recante "Norme per l'artigianato sardo", che prevede l'aumento dei massimali di finanziamento ele-

vandoli a quelli previsti dall'Artigiancassa.

Poiché sin dal mese di gennaio la Commissione consiliare permanente industria, commercio, annona e artigianato ha espresso il proprio parere favorevole, non si riesce a capire perché ancora a distanza di quattro mesi gli artigiani siano impossibilitati a godere dei benefici stabiliti quando essi hanno già subito forti penalizzazioni a causa prima delle elezioni e poi del protrarsi della crisi politica per la costituzione della Giunta e della lenta azione amministrativa di quest'ultima.

Il settore artigiano è gravato dall'assenza di finanziamenti agevolati e ristagna proprio a causa di scarsa attenzione dell'esecutivo.

Si richiede, pertanto, una sollecita e tempestiva azione per assicurare un rilancio del settore artigiano ed una altrettanto sollecita risposta alla presente. (156)

*Interrogazione Tamponi sulla destinazione di una seconda nave sulla linea marittima Genova-Olbia.*

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore dei trasporti per sapere quali provvedimenti intenda adottare per ottenere che sulla linea marittima Olbia-Genova, che continua ad essere servita da un servizio insufficiente, venga assicurato un maggior numero di mezzi navali che garantiscano il soddisfacimento delle esigenze del traffico che si presenta particolarmente intenso nel periodo di luglio in concomitanza con l'inizio del periodo delle ferie ed in quello compreso fra il ferragosto e la seconda decade di settembre in corrispondenza del rientro dalle ferie.

La presenza di una sola nave infatti sarebbe già insufficiente ma la situazione diventa ancora più grave per il fatto che la stessa nave, una volta la settimana, serve il porto di Arbatax, passando ad Olbia già con metà carico destinato al porto ogliastrino.

L'interrogante chiede pertanto quali iniziative l'Assessore abbia già assunto in proposito per far sì che una delle tratte marittime che serve il turismo agiato e quindi ad alta capacità di

spesa sia messo in condizione di servire degli utenti che appartengono per lo più a quella fascia di proprietari di case che gravita sulla Sardegna Nord-Orientale, da Santa Teresa a Orosei, che è necessitata a trasferirsi in Sardegna con tutta la famiglia e con le auto al seguito.

Il sottoscritto chiede inoltre che l'Assessore dei trasporti adotti qualche iniziativa per assicurare che sulla predetta tratta il servizio bagagli sia garantito da un container come avviene già su altre tratte marittime per evitare come purtroppo è accaduto che si verifichino sulla stessa rotta danni e furti di bagaglio e dei veri atti di teppismo che si ripetono nonostante la presenza più che sufficiente di personale imbarcato che dovrebbe provvedere anche alla sorveglianza. (157)

*Interrogazione Moi - Barranu - Dadea - Uras - Canalis - Ruggeri sulla chiusura delle Grotte del Bue Marino di Cala Gonone.*

I sottoscritti, appreso che ufficiali della Capitaneria del porto di Olbia hanno notificato al Commissario dell'EPT di Nuoro un decreto del Ministro della Marina Mercantile, che porta la data del 7 febbraio 1985, con il quale si sancisce la chiusura ai visitatori delle Grotte del Bue Marino di Cala Gonone; rilevato che la Pro Loco di Dorgali è delegata dall'EPT di Nuoro a gestire e valorizzare le Grotte insieme al litorale di "Cala Luna" fin dal 1967 e che l'Ente in questione ha sempre assolto al mandato di salvaguardare e valorizzare tale patrimonio ambientale con una adeguata programmazione turistica; considerato che il provvedimento — a quanto risulta non sostenuto da valide motivazioni — arrecherà seri danni al turismo e all'economia dorgalese; chiedono di interrogare gli Assessori degli enti locali e del turismo per sapere quali iniziative intendano intraprendere per consentire la piena fruizione del patrimonio ambientale e turistico della costa dorgalese. (158)

*Interrogazione Floris, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione dei lavoratori precari della sanità.*

Il sottoscritto, in considerazione dell'imminente entrata in vigore della legge di sanatoria del personale non di ruolo delle Unità sanitarie locali; tenuto conto che il provvedimento nazionale sana soltanto parzialmente le situazioni di precariato esistenti nella nostra Regione, lasciando fuori diverse centinaia di lavoratori ausiliari che sono stati a suo tempo licenziati dalle Unità sanitarie locali in ottemperanza a precise disposizioni di legge; tenuto conto, altresì, che i beneficiari della sanatoria sono stati tenuti in servizio da alcune Unità sanitarie locali nonostante il parere contrario più volte espresso dal Comitato regionale di controllo; evidenziata pertanto la grave ed iniqua situazione di disparità che penalizza proprio le Unità sanitarie locali che hanno governato la sanità pubblica con senso di responsabilità e secondo i principi della buona amministrazione; fatto presente inoltre che, in aggiunta al personale ausiliario, dovranno essere licenziati, a seguito dell'entrata in vigore della surrichiamata legge nazionale, centinaia di unità di personale altamente specializzato con grave pregiudizio ai livelli di assistenza finora assicurati, chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori del personale e alla sanità per conoscere quali iniziative intendano portare avanti con la massima urgenza al fine di sanare la grave situazione determinatasi anche, a nostro giudizio, per l'incapacità dell'esecutivo di aver fatto valere in sede nazionale i diritti dei lavoratori sardi, contrariamente all'operato svolto dalle altre regioni italiane. (159)

*Interrogazione Oggiano, con richiesta di risposta scritta, sulla grave siccità primaverile sul territorio della Comunità montana n. 5 "Riviera di Gallura".*

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Asses-

sore regionale dell'agricoltura in ordine a quanto segue:

— come è notorio, la quasi totalità del territorio della Comunità montana "Riviera di Gallura", è stato toccato da una siccità di gravità eccezionale, tutt'ora persistente;

— le precipitazioni sono totalmente mancate nell'ultima settimana di marzo e per tutto aprile e maggio, con alternanza di freddo a caldo eccezionale e forti venti che hanno imperversato ininterrottamente per intere settimane;

— la ripresa vegetativa delle colture, ritardata dall'eccesso di pioggia e freddo del mese di marzo, è stata perciò affatto stentata, di modo che ogni genere di coltura, cereali, pascoli naturali, erbai annuali e poliennali in asciutto, risulta oggi irrimediabilmente compromessa.

La situazione che ne consegue appare gravissima e può essere così evidenziata:

1) nei coltivati a cereali in asciutto, persa ogni speranza di raccolto, si è dovuto immettere recentemente al pascolo il bestiame, con un recupero parziale di prodotto valutabile in non più del 10 per cento, dato lo stato miserrimo delle parti erbose utilizzabili;

2) alla analoga perdita di prodotto nei pascoli naturali ed erbai va aggiunta la sicura compromissione per il futuro dei poliennali, giacché le diverse essenze (festuche, loglietti, trifogli) non sono pervenute alla fioritura, di talché si renderà necessario il reimpianto in percentuale non inferiore all'85-90 per cento;

3) ne è conseguito, intanto, come effetto immediato, forte calo nella produzione di latte e perdita di peso degli animali. Tale fatto, per quelli destinati alla vendita, o ha costretto gli allevatori a ricorrere all'acquisto di costosi mangimi o, per i meno attenti o non dotati di adeguate scorte finanziarie, ha comportato l'offerta sul mercato di animali scadenti e la conseguente vendita a prezzi unitari molto inferiori quand'anche non l'impossibilità di vendita. Non è peraltro pensabile che la situazione possa migliorare poiché il mercato degli animali da macello prodotti in loco, per altro sempre difficile, con la fine di maggio, come di consueto, entrerà in fase di definitivo ristagno;

4) l'esaurimento dei pascoli, ormai prossi-

mo, con anticipo di almeno due mesi rispetto ad annate ordinarie, in concomitanza con lo stato del bestiame, porrà prossimamente problemi di difficilissima soluzione.

Per quanto sopra chiede di sapere se l'Assore regionale dell'agricoltura condivida il convincimento dello scrivente circa l'opportunità di approntare e porre in atto urgenti, straordinarie ed adeguate misure onde evitare il certo e prossimo collasso della economia agricola gallurese e per l'effetto dare, intanto, mandato all'Ispettorato provinciale di procedere immediatamente agli accertamenti, azienda per azienda, a ciò destinando tutto il personale necessario. Tanto parendo possibile data la limitatezza del fenomeno in relazione al territorio e necessario per il rispetto della esigenza, giuridica e morale, oltre che politica, di assegnare le auspiccate provvidenze in ragione del danno da ciascuno realmente patito. (160)

*Mozione Ladu Salvatore - Giagu - Oppi - Serra Pintus - Atzori Angelo - Deiana - Onida - Soro - Asara - Atzeni - Baghino - Becciu - Fadda Paolo - Floris - Lorettu - Manunza - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Randazzo - Rojch - Serra - Tamponi - Tidu - Zurru sull'importanza della presenza educativa dell'ESMAS e sulla necessità di un urgente intervento straordinario per sanare la situazione debitoria, il pagamento degli arretrati al personale e la copertura dei posti di organico vacanti.*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che l'ESMAS, Ente per le scuole materne della Sardegna, istituito con legge n. 901 del 1° giugno 1942 è stato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 1977 dichiarato "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" ed inserito negli enti del parastato;

RILEVATO che svolge da circa quaranta anni un rilevante servizio educativo della prima infanzia in favore delle popolazioni sarde, assistendo circa 12.000 bambini in 198 comuni, e che ha acquisito un patrimonio di esperienze, ricco ed

ampio sia sul piano educativo che operativo, che non va disperso;

PRESO ATTO che tale ente risponde pienamente alle esigenze autonomistiche della Sardegna nel campo della educazione dell'infanzia, offrendo un servizio qualificato e rispondente alle peculiari esigenze delle popolazioni dell'Isola, servizio che l'utenza ha sempre dimostrato di apprezzare e sostenere in varie forme;

VISTO che la presenza dell'ESMAS nel territorio garantisce un pluralismo di istituzioni che consente uno stimolante confronto e la possibilità di scelta dei servizi educativi da parte delle famiglie nonché rispetto delle libertà democratiche;

RILEVATO che nel servizio sono impegnate, tra personale docente e non docente, 630 persone, in maggioranza donne, e che altre 120 potrebbero essere assunte per concorso, attuando così la piena copertura dei posti previsti nella pianta organica;

CONSIDERATA, inoltre, la carenza di scuole materne in Sardegna, dove il 20 per cento dei bambini di età prescolare non usufruisce ancora di tale servizio;

SOTTOLINEATO che l'autonomia gestionale e la ridotta struttura consentono all'ESMAS snellezza di azione e conseguentemente la possibilità di istituire in tempi brevissimi nuove scuole o di attuare trasferimenti delle stesse in località dove maggiore ne è l'esigenza;

ACCERTATO che esiste un disavanzo finanziario di oltre 14 miliardi, riferito a bilanci precedenti all'anno 1981, determinato dai mancati finanziamenti statali per la corresponsione degli stipendi previsti dai contratti collettivi, mentre dal citato anno i trattamenti economici sono stati adeguati grazie all'istituzione di un capitolo "ad hoc" nel bilancio dello Stato, adeguatamente finanziato;

VISTO che nel 1985, nonostante un finanziamento ammontante a 18 miliardi che permette oltre al regolare pagamento delle retribuzioni, la corretta gestione delle scuole, continua a sussistere il divieto da parte del Ministero competente di assunzioni di supplenti ed incaricati a termine, fatto che crea disagio all'utenza e ai dipendenti;

RITENUTO urgente un intervento presso il Go-

verno e il Ministero della pubblica istruzione

impegna la Giunta regionale

ad intervenire con urgenza presso il Governo ed in particolare presso il Ministro della pubblica istruzione, al fine di ottenere garanzie per un regolare funzionamento dell'ESMAS ed in particolare ottenere:

1) gli stanziamenti necessari al ripianamento del disavanzo di amministrazione pregresso di circa 14 miliardi, costituito quasi unicamente da debiti nei confronti del personale per arretrati di stipendio ed altri assegni;

2) l'autorizzazione alla copertura, mediante concorso, di 120 posti vacanti in organico e, nelle more dell'espletamento dei concorsi, l'assunzione di personale a tempo determinato;

3) l'autorizzazione, in analogia a quanto previsto per le scuole materne di Stato, alla assunzione di supplenti per il personale scolastico di ruolo assente dal servizio per i congedi previsti dalle leggi vigenti;

4) la ricostituzione, entro tempi brevi, del Consiglio di amministrazione, come garanzia di democraticità e correttezza politica e amministrativa della gestione dell'ente. (17)